

ATTI PARLAMENTARI

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. XCIV
n. 3**

RELAZIONE

**SULL'APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI
PERSONALI E SUI PROVVEDIMENTI DI
RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA
RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE
(Anno 2018)**

(Articolo 15 della legge 16 aprile 2015, n. 47)

Predisposta dal Ministero della giustizia

Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta

(FRACCARO)

Trasmessa alla Presidenza il 30 aprile 2019

PAGINA BIANCA



**Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione generale della giustizia penale**

Ufficio I – Reparto Dati Statistici e Monitoraggio

Misure Cautelari Personali emesse nell'anno 2018

Relazione al Parlamento ex L. 16 aprile 2015, n. 47



Aggiornamento Marzo 2019

INDICE

PARTE I - MISURE CAUTELARI PERSONALI

METODOLOGIA DEL MONITORAGGIO

PRESENTAZIONE DEI DATI

1. Analisi generale delle misure cautelari personali emesse nel 2018.	7
2. Le misure cautelari personali nei procedimenti pendenti e definiti.	9
3. Analisi dei procedimenti “cautelati” con condanna non definitiva.	10
4. Procedimenti “cautelati” conclusi con condanna definitiva.	12
5. Procedimenti “cautelati” definiti con sentenze assolutorie.	13
6. Analisi nel dettaglio del Tribunale di Milano.	14
6.1 Procedimenti con condanna non definitiva.	15
6.2 Procedimenti con condanna definitiva.	16
7. Analisi nel dettaglio del Tribunale di Roma.	17
7.1 Procedimenti con condanna non definitiva.	17
7.2 Procedimenti con condanna definitiva.	18
8. Analisi nel dettaglio del Tribunale di Napoli.	19
8.1 Procedimenti con condanna non definitiva.	20
8.2 Procedimenti con condanna definitiva.	21

**PARTE II - PROVVEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA
RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE. ENTITA' DELLE RIPARAZIONI.
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI.**

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

PRESENTAZIONE DEI DATI

1. Il monitoraggio dell'Ispettorato generale del Ministero: a) i dati relativi ai provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.25
2. Segue: b) le ragioni di accoglimento delle domande.26
3. L'entità delle riparazioni.29
4. Procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi30

CONCLUSIONI32

ALLEGATI

- *Tabella 1, Misure Cautelari, riepilogo nazionale.*
- *Tabella 2, Misure Cautelari, Tribunale di Milano*
- *Tabella 3, Misure Cautelari, Tribunale di Roma*
- *Tabella 4, Misure Cautelari, Tribunale di Napoli*
- *Tabella 5, Misure Cautelari, elenco Tribunali che hanno risposto all'indagine*
- *Allegato 6 e 7 Relazioni Ispettorato generale del Ministero della Giustizia*

Relazione al Parlamento sulle Misure Cautelari Personali¹

Legge 16 aprile 2015 n. 47

La presente *Relazione* viene redatta ai sensi della legge 16 aprile 2015 n. 47, il cui articolo 15 prevede che *“il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alle Camere una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all’applicazione, nell’anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l’indicazione dell’esito dei relativi procedimenti, ove conclusi”*.

Con l’art. 1, comma 37 della legge 23 giugno 2017 n. 103, ad integrazione della disposizione di legge sopra citata, si è esteso l’obbligo di informativa ricomprendendovi anche *“i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell’anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell’entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell’esito, ove conclusi”*.

Con il presente contributo per la prima volta il Governo adempie al nuovo obbligo di comunicazione imposto dalla recente novella: oltre alla consueta trattazione relativa all’analisi delle misure cautelari (parte I), si è infatti predisposta anche apposita sezione dedicata ai provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, all’entità delle riparazioni e ai procedimenti disciplinari iniziati nei confronti dei magistrati (parte II).

Quanto alla descrizione dei principali interventi legislativi in materia di misure cautelari, nonché di alcuni rilevanti arresti giurisprudenziali, si rimanda alla parte introduttiva della precedente *Relazione* pubblicata nell’aprile 2018². I riferimenti normativi e giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione formano oggetto di analisi nella specifica *sedes materiae*.

¹ La Relazione al Parlamento sulle Misure Cautelari Personali è una pubblicazione del Ministero della Giustizia. La raccolta e l’elaborazione dei dati utilizzati per la presente edizione è stata curata dal personale del **Reparto Dati Statistici e Monitoraggio dell’Ufficio I della Direzione Generale della Giustizia Penale**.

² La *Relazione per l’anno 2017* (pubblicata nell’aprile 2018) è reperibile sul sito di questo Dicastero: https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Relazione_Misure_cautelari_personali_2017_aggiornamento_aprile_2018.pdf.

PARTE I - MISURE CAUTELARI PERSONALI

METODOLOGIA DEL MONITORAGGIO

Come detto, la legge n. 47 del 2015, all'art. 15, prevede che il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenti alle Camere *“una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi”*.

A tal fine la Direzione Generale della Giustizia Penale ha coinvolto nella rilevazione i 136 Tribunali presenti sul territorio nazionale.

Deve rilevarsi che, oltre alle difficoltà fisiologicamente connesse al varo di un monitoraggio ancora relativamente recente, in quanto attivato per la prima volta con circolare DAG 19.1.2016 in relazione ai dati dell'anno 2015, lo stesso ha incontrato le difficoltà derivanti dalla entrata in funzione, anche essa recente in quanto risalente alla fine del 2015, del SICP - *Sistema Informativo della Cognizione Penale*, che costituisce la fonte di conoscenza di tutti i dati relativi a detta fase del processo penale.

Va aggiunto che il *Sistema* è prioritariamente rivolto a soddisfare le esigenze di gestione amministrativa proprie dei procedimenti penali, e non già finalità di natura statistica. Il perseguimento di queste ultime in termini compatibili con la necessaria tempestività dell'informativa richiesta risulta pertanto possibile solo se, e nella misura in cui, venga attuato nel rispetto delle caratteristiche strutturali e di funzionamento del primo.

Nella fase iniziale del monitoraggio, realizzata durante la transizione dei dati archiviati nel sistema informativo in precedenza utilizzato (*Re.ge.*) al SICP, la rilevazione dei dati è stata in parte effettuata diffondendo tra gli uffici giudiziari un prospetto destinato alla compilazione, la cui struttura essenziale è stata replicata nelle tabelle allegate alla presente *Relazione*.

In queste ultime si distingue tra:

- ***“numero di misure cautelari in procedimenti iscritti nell'anno”***, che evidenzia il numero di ordinanze di misura cautelare personale emesse nell'anno 2018. Il dato non coincide esattamente con il numero delle persone *“cautelate”*, essendo possibile che ad una stessa persona sia stata applicata più di una misura cautelare nell'arco dell'anno per fatti diversi dedotti nel medesimo o in diversi procedimenti; d'altro canto, è altresì possibile che identica evenienza si registri nell'ambito dello stesso procedimento e per la medesima misura, allorquando la stessa non venga senz'altro revocata ma sostituita da altra più lieve o più gravosa;

- ***“numero procedimenti”***, nel cui ambito risultano emesse le misure cautelari.

Negli anni passati sono stati distinti i procedimenti iscritti nello stesso anno di emissione della misura (2018) da quelli iscritti in precedenza. Tale impostazione è stata mantenuta nella presente *Relazione* al fine di consentire il possibile raffronto dei dati in continuità.

Le tabelle sono ulteriormente suddivise in colonne verticali dirette a far risaltare le diverse tipologie delle misure cautelari personali censite, ovvero il divieto di espatrio (art. 281 c.p.p.), l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282 c.p.p.), l'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.), il divieto e l'obbligo di dimora (art. 283 c.p.p.), gli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.), la custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.) e la custodia cautelare in luogo di cura (art. 286 c.p.p.).

Le due sezioni riferite ai procedimenti sono, a loro volta, suddivise in nove campi orizzontali. Il primo riporta il numero complessivo dei procedimenti nel cui ambito risultano emesse misure cautelari; gli altri corrispondono a otto diversi esiti del procedimento nel cui ambito la misura è stata applicata: condanna definitiva, condanna non definitiva, condanna definitiva con pena sospesa, condanna non definitiva con pena sospesa, assoluzione definitiva, assoluzione non definitiva, sentenza definitiva "per altro", sentenza non definitiva "per altro". In tale ultima voce sono ricomprese, oltre a forme di definizione del procedimento che non integrano decisioni sul merito dell'accusa (quali, ad esempio, le declaratorie incompetenza), le sentenze di *non doversi procedere* adottate ai sensi degli artt. 529 e 531 c.p.p. e di *non luogo a procedere*, adottate in udienza preliminare ai sensi dell'art. 425 c.p.p.

PRESENTAZIONE DEI DATI

1. Analisi generale delle misure cautelari personali emesse nel 2018.

Si premette che l'entrata a regime del nuovo sistema informatizzato degli atti della cognizione penale (SICP) ha consentito un miglioramento, sia a livello quantitativo che qualitativo, dei dati presi in esame.

Alla data del 30 marzo 2019, su 136 Tribunali (pari a 272 uffici), hanno risposto 228 uffici (115 GIP e 113 Settori dibattimentali), pari all'84% del totale, percentuale superiore al 73% dello scorso anno. Tra gli Uffici che hanno inviato i dati figurano tutte le più importanti sedi di Direzioni distrettuali antimafia come quelle di Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria e Palermo, ragione per cui si può ritenere il campione esauriente.

SCHEMA 1 – LE 86.697 MISURE CAUTELARI PERSONALI EMESSE NEL 2018 IN ITALIA

Tipologia misure	N. Misure 2018	%	N. Misure 2017	%	Variazioni %
Art. 281 c.p.p. Divieto espatrio	101	0,1	68	0,1	=
Art. 282 c.p.p. Obbligo presentazione alla Polizia Giudiz.	14.503	16,7	11.846	15,9	+ 0,8
Art. 282-bis c.p.p. Allontanamento casa familiare	3.158	3,6	2.732	3,7	- 0,1
Art. 283 c.p.p. Divieto e obbligo dimora	12.650	14,6	9.675	13,0	+ 1,6
Art. 284 c.p.p. Arresti domiciliari	23.778	27,4	19.980	26,7	+ 0,7
Art. 285 c.p.p. Custodia cautelare in carcere	31.970	36,9	29.907	40,0	- 3,1
Artt. 286 e 286 bis c.p.p. Custodia caut. luogo cura, ricovero in struttura	537	0,6	497	0,7	- 0,1
Totale	86.697		74.705		
<i>Tasso di risposta degli uffici</i>	<i>84%</i>		<i>73%</i>		

Nel corso dell'anno 2018 risultano emesse, dagli Uffici che hanno risposto alla richiesta, 86.697 misure cautelari personali.

Il dato non è immediatamente comparabile con quello rilevato per il 2017 (74.705), giacché per tale annualità al monitoraggio aveva dato riscontro un numero di uffici considerevolmente minore (pari, come visto, al 73% del totale nazionale).

E' possibile, tuttavia, procedere ad un raffronto in termini percentuali tra i dati rilevati nelle due annualità.

Da questo punto di vista, può innanzitutto osservarsi che sussiste una pressoché totale corrispondenza tra la crescita registratasi nel numero complessivo delle misure emesse nell'ultimo biennio (passato da 75mila a 87mila e, dunque, aumentato di 12mila unità) e la maggior percentuale di uffici giudiziari che hanno dato riscontro nell'ambito del presente monitoraggio (passata dal 73% all'84% e, dunque, cresciuta di 11 punti percentuali). Ciò significa che il dato globale dei provvedimenti applicativi di misure cautelari personali può assumersi come sostanzialmente costante tra il 2017 ed il 2018.

In secondo luogo, come evidenziato dalle *Variazioni* riportate in tabella, si assiste ad una significativa riduzione del tasso di applicazione della misura carceraria, che risulta applicata nel 36,9% dei casi, a fronte di una percentuale del 40% rilevata nel 2017. L'andamento negativo del dato conferma quello già registrato nella scorsa relazione con riferimento all'anno 2016, ove peraltro la diminuzione era stata di dimensioni più contenute rispetto a quella attuale, risultando all'epoca pari al 2%³.

Nell'evidenziare quindi che, nell'ultimo biennio, l'emissione di provvedimenti di custodia cautelare in carcere è diminuita di oltre il 5%, deve osservarsi come dai dati disponibili paia emergere il consolidarsi di una complessiva linea di tendenza volta al ridimensionamento del ricorso alla più afflittiva delle misure cautelari ed alla valorizzazione di forme alternative di neutralizzazione dei *pericula libertatis*.

A tale ultimo proposito merita d'essere segnalato come, mentre nel 2017 la diminuzione dei provvedimenti di custodia carceraria era stata "compensata" in egual misura da un maggior ricorso, da un lato, agli arresti domiciliari (+1,1%), dall'altro all'obbligo di presentazione alla PG e all'obbligo/divieto di dimora (rispettivamente, +0,7% e +0,4%), nel corso del 2018 si evidenzia una sostanziale inversione di tali dati, registrandosi una marcata maggiore incidenza dell'obbligo/divieto di dimora (+1,6%) rispetto al cd. obbligo di firma (+0,8%) e alla misura di custodia domestica (+0,7%).

Ciò che, pur nei segnalati limiti dei dati informativi disponibili per la presente analisi, appare conferire maggiore forza persuasiva e più ampio rilievo a quanto appena s'è osservato circa il diffondersi di forme di contenimento cautelare caratterizzate da meno marcate connotazioni afflittive.

Nello schema di seguito riportato sono stati posti a raffronto i dati relativi alle misure emesse nel 2017 e nel 2018, parametrando all'anno di iscrizione del fascicolo nell'ambito del quale il provvedimento restrittivo è stato emesso.

³ Il dato, peraltro, risente della approssimazione per difetto operata in occasione della stesura dell'ultima *Relazione* con riferimento alla custodia cautelare in carcere. Ed infatti rispetto al totale delle misure applicate nel corso del 2016 (48.527) l'esatta percentuale di incidenza delle ordinanze applicative della custodia cautelare in carcere (20.531) risulta pari al 42,3%.

La rilevazione, come osservato in premessa, viene qui riprodotta al solo fine di evidenziare la pressoché perfetta coincidenza delle percentuali di distribuzione dei dati.

**SCHEMA 2 – DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE MISURE
IN RELAZIONE ALL'ANNO DI ISCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO**

Anno emissione misura	Misure in procedimenti iscritti medesimo anno	Misure in procedimenti iscritti in anni precedenti	Totale misure
2017	59.092 (79%)	15.613 (21%)	74.705
2018	70.055 (81%)	16.642 (19%)	86.697

2. Le misure cautelari personali nei procedimenti pendenti e definiti.

In sede di premessa metodologica si è evidenziato che, nell'ambito dell'attività di monitoraggio agli uffici giudiziari è richiesto di trasmettere, oltre ai dati concernenti il numero delle misure cautelari emesse nel corso dell'anno, anche i dati concernenti i procedimenti nel cui ambito dette misure sono state emesse ed i relativi esiti decisorii.

S'è pure già segnalato come, anche con riferimento a tale rilevazione, valga la generale considerazione secondo cui, ai fini della presente analisi, vengono in considerazione le misure applicate e non le posizioni individuali dei destinatari dei provvedimenti, da ciò conseguendo un sensibile *sovradimensionamento* del dato acquisito.

Sulla base dell'esperienza maturata in questi anni, può qui aggiungersi che è emersa talora una non perfetta corrispondenza tra il numero totale degli esiti procedurali comunicati dagli uffici e le indicazioni di dettaglio circa le varie tipologie di definizione dai medesimi trasmessi.

Pur con tali limitazioni, i dati raccolti e le correlazioni che tra di essi è possibile stabilire appaiono suscettibili di fornire indicazioni significative ai fini in trattazione.

Dai dati pervenuti dagli uffici giudiziari emerge infatti come, a fronte delle circa 87mila misure emesse nel 2018, in oltre 53mila casi (pari al 62% del totale) siano stati assunti provvedimenti definitivi almeno in primo grado nel corso del medesimo anno. Di tali provvedimenti quasi 13mila (pari al 15% del totale) risultano già irrevocabili.

SCHEMA 3 – MISURE CAUTELARI EMESSE NEL 2018. INDICI DI DEFINIZIONE

Misure emesse	Definizioni	%	di cui irrevocabili	%
86.697	53.560	62	12.978	15

Nello schema successivo il medesimo dato viene esaminato in correlazione all'epoca di iscrizione del procedimento, evidenziando un'incidenza particolarmente marcata delle definizioni rispetto ai fascicoli iscritti in anni precedenti al 2018.

SCHEMA 4 – INDICI DI DEFINIZIONE E ANNO DI ISCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

	Misure emesse	Definizioni	%	di cui irrevocabili	%
Anno 2018	70.055	38.087	54	9.665	14
Anni precedenti	16.642	15.473	93	3.313	20
Totale	86.697	53.560	62	12.978	15

3. Analisi dei procedimenti “cautelati” con condanna non definitiva.

Esaminando il numero dei procedimenti iscritti nell'anno 2018, si nota che, per quanto riguarda i 24.565 procedimenti nei quali è stata emessa una misura e si è giunti ad una sentenza di condanna non definitiva (anche con sospensione condizionale della pena), l'applicazione della custodia cautelare in carcere è stata disposta in 9.200 casi, pari al 37,5% del totale (erano il 38% nel 2016 e nel 2017). Nel restante 62,5% si è ritenuta adeguata una misura meno afflittiva (per i dettagli, si veda la *Tabella 1* in allegato).

SCHEMA 5 – SENTENZE DI CONDANNA NON DEFINITIVA SUDDIVISE PER MISURA

RIEPILOGO NAZIONALE	MISURE							TOTALI
	art. 281 Divieto espatrio	art. 282 Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	art. 282 bis Allontanamento dalla casa familiare	art. 283 Divieto e obbligo dimora	art. 284 Arresti domiciliari	art. 285 Custodia cautelare in carcere	artt. 286 e 286 bis Custodia cautelare in luogo di cura, ricovero struttura servizio sanitario	
Procedimenti con sentenza di condanna non definitiva	13	3.569	205	2.837	6.076	8.482	17	21.199
Procedimenti con sentenza di condanna non definitiva con sospens. condizionale della pena	1	1.063	111	725	747	718	1	3.366
Totale	14	4.632	316	3.562	6.823	9.200	18	24.565

Nelle precedenti edizioni della *Relazione*, i dati relativi alle misure cautelari personali applicate in procedimenti definiti con sentenze di condanna a pena sospesa, hanno formato oggetto di specifica considerazione, evidenziandosi al riguardo, da un lato, la differente piattaforma conoscitiva e la diversa base prognostica delle quali dispone il giudice del merito rispetto al giudice della cautela, dall'altro la possibilità - frequente nella pratica giudiziaria - che la prognosi favorevole formulata ai sensi dell'art. 164 co. 1 c.p., si sia fondata su circostanze verificatesi soltanto nell'imminenza del giudizio o nel corso della sua celebrazione (restituzioni; risarcimenti del danno procurato alle vittime; ammissioni parziali o totali di responsabilità; collaborazione con le autorità inquirenti; l'effetto deterrente spiegato dall'esperienza detentiva cautelare; il rispetto serbato dall'imputato per le prescrizioni e i divieti correlati alle misure cautelari affidate alla sua capacità di autocontrollo).

In proposito, vanno altresì tenute presenti le richieste di riti alternativi che, comportando la riduzione di un terzo o fino ad un terzo della pena da irrogare (*ex* artt. 442 o 444 c.p.p.), assumono assai spesso rilevanza decisiva al fine di contenere il trattamento sanzionatorio nei limiti stabiliti dall'art. 163 co. 1 - 3 c.p.

In ogni caso, dal momento che l'art. 275 comma 2-*bis* c.p.p. dispiega efficacia preclusiva non rispetto all'adozione di qualsiasi misura cautelare ma unicamente per le misure cd. custodiali (custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari), vengono di seguito riportati nel dettaglio gli specifici dati relativi a queste ultime, evidenziandone le percentuali di incidenza sul numero totale dei provvedimenti di condanna e degli esiti definitivi comunque censiti.

SCHEMA 6 – MISURE CUSTODIALI E PROCEDIMENTI CON CONDANNA A PENA SOSPESA

Arresti domiciliari - Condanna a pena sospesa	Custodia cautelare in carcere - Condanna a pena sospesa	Totale	% su Totale Condanne (43.722)	% su Totale Decisioni (53.560)
1.609	1.674	3.283	7,5%	5,8%

Venendo ora all'analisi dei già citati 24.565 procedimenti "cautelati" iscritti nel 2018 e pervenuti ad una sentenza di condanna non definitiva, risulta che gli arresti domiciliari sono stati applicati in 6.823 casi, pari a quasi il 28% del totale. Erano il 28% sia nel 2017 che nel 2016 ed il 29% nel 2015.

SCHEMA 7 – CONDANNA NON DEFINITIVA E ARRESTI DOMICILIARI

Esiti	Procedimenti iscritti nel 2018
Sentenza di condanna NON definitiva	6.076
Sentenza di condanna NON definitiva con sospens. condiz. della pena	747
Totale	6.823

In relazione ai dati relativi alla misura in questione si rammentano le disposizioni di cui all'art. 276, comma 1-ter, e all'art. 284, comma 5-bis c.p.p. che, ampliando la discrezionalità del giudice sia in fase di applicazione che nel corso dell'esecuzione della misura, consentono allo stesso di valutare la trasgressione alle prescrizioni o l'accertata evasione come "fatto di leve entità".

L'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria risulta applicato 4.632 volte, pari a circa il 19% delle 24.565 misure prese in esame. Il dato è anch'esso stabile rispetto a quelli del 2016 e del 2017.

SCHEMA 8 – CONDANNA NON DEFINITIVA E OBBLIGO DI PRESENTAZ. A POLIZIA GIUDIZIARIA

Esiti	Procedimenti
Sentenza di condanna NON definitiva	3.569
Sentenza di condanna NON definitiva con sospens. condiz. della pena	1.063
Totale	4.632

Analoga considerazione vale per le misure del divieto e dell'obbligo di dimora applicate in 3.562 casi, pari al 14% del totale (14% nel 2017, 13% nel 2016).

SCHEMA 9 - CONDANNA NON DEFINITIVA E DIVIETO E OBBLIGO DI DIMORA

Esiti	Procedimenti
Sentenza di condanna NON definitiva	2.837
Sentenza di condanna NON definitiva con sospens. condiz. della pena	725
Totale	3.562

4. Procedimenti “cautelati” conclusi con condanna definitiva.

I procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari personali, iscritti nell'anno 2018 e conclusi nello stesso anno con una sentenza di condanna definitiva (con o senza concessione della sospensione condizionale della pena), sono 9.089 e rappresentano quasi il 24% del totale.

Nell'ambito dei 9.089 procedimenti suddetti, si osserva che in 3.273 casi (pari al 36% del totale), è stata applicata la custodia cautelare in carcere. Una percentuale più o meno analoga (37,5%), come visto, è stata riscontrata per i procedimenti con condanna non definitiva.

SCHEMA 10 – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE E CONDANNA DEFINITIVA

Esiti	Procedimenti
Sentenza di condanna definitiva	2.565
Sentenza di condanna definitiva con sospens. condiz. della pena	708
Totale	3.273

I dati risultano sostanzialmente corrispondenti a quelli in passato riscontrati per il 2016 ed il 2017.

SCHEMA 11 – ANDAMENTO STORICO MISURE CARCERARIE E CONDANNA DEFINITIVA

Anno emissione misure	Procedimenti con condanna definitiva	Percentuale %
2016	1.264 (su 3.465)	36,5
2017	2.391 (su 6.410)	37,3
2018	3.273 (su 9.089)	36,0

Nell'anno 2018 la misura degli arresti domiciliari risulta applicata nell'ambito di 2.473 procedimenti conclusi con sentenza definitiva (pari al 27,2% del totale: rappresentavano il 26,5% nel 2017).

SCHEMA 12 – ARRESTI DOMICILIARI E CONDANNA DEFINITIVA

Esiti	Procedimenti
Sentenza di condanna definitiva	1.887
Sentenza di condanna definitiva con sospens. condiz. della pena	586
Totale	2.473

L'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282 c.p.p.) ricorre in 1.764 procedimenti (19%) definiti con condanna irrevocabile; mentre la misura del divieto e obbligo di dimora (art. 283 c.p.p.) risulta applicata in 1.452 procedimenti (16%).

SCHEMA 13 – OBBLIGO PRESENTAZ. POLIZIA GIUDIZ.

Esiti	Procedimenti
Sentenza di condanna definitiva	1.150
Sentenza di condanna definitiva con sospens. condiz. della pena	614
Totale	1.764

SCHEMA 13 bis – DIVIETO E OBBLIGO DI DIMORA

Esiti	Procedimenti
Sentenza di condanna definitiva	1.035
Sentenza di condanna definitiva con sospens. condiz. della pena	417
Totale	1.452

5. Procedimenti “cautelati” definiti con sentenze assolutorie.

Delle 53.560 misure applicate nell’ambito dei procedimenti definiti nell’anno 2018, 816 risultano emesse in procedimenti con sentenza assolutoria definitiva e 2.869 in quelli con sentenza assolutoria non definitiva: in totale si hanno dunque 3.685 misure, pari al 6,88% di tutte quelle relative a procedimenti definiti. Tenendo conto anche dei complessivi 1.298 procedimenti definiti con sentenza di proscioglimento, la percentuale di incidenza risulta del 9,30%.

SCHEMA 14 – MISURE IN PROCEDIMENTI CON ASSOLUZIONE

	Totale misure in procedimenti con assoluzione	% su totale misure in procedimenti definiti nell’anno 2018 (53.560)
Sentenze definitiva di assoluzione	816	1,52%
Sentenze non definitiva di assoluzione	2.869	5,36%
Sentenze definitiva per altro	334	0,62%
Sentenze non definitiva per altro	964	1,80
Totale	4.983	9,30%

Le assoluzioni definitive riguardano procedimenti nell’ambito dei quali erano state adottate 257 misure carcerarie e 213 arresti domiciliari. Quelle non definitive sono relative a 1.098 misure carcerarie e 812 arresti domiciliari. Per quanto riguarda le sentenze di proscioglimento (o “*per altro*”), nei relativi procedimenti si registra l’applicazione di 443 misure carcerarie e 335 arresti domiciliari.

SCHEMA 15 – ASSOLUZIONI, CUSTODIA CAUTEL. IN CARCERE E ARRESTI DOMICILIARI

	Custodia cautelare	% su totale misure in procedimenti definiti nell’anno 2018 (53.560)	Arresti domiciliari	% su totale misure in procedimenti definiti nell’anno 2018 (53.560)	Totale misure in procedimenti con assoluzione
Sentenze definitive di assoluzione	257	0,48	213	0,40	470
Sentenze non definitive di assoluzione	1.098	2,05	812	1,52	1.910
Sentenze definitive per altro	102	0,19	82	0,15	184
Sentenze non definitive per altro	341	0,64	253	0,47	594
Totale	1.355	2,53%	1.025	1,92%	2.380

In prospettiva, si conferma la necessità di sfruttare le potenzialità del sistema di registrazione per isolare dati che riflettano, anziché il numero di procedimenti, il numero delle persone assolte dopo essere state sottoposte ad un regime cautelare ed estendere, se possibile, l’analisi degli esiti assolutori alle misure applicate in anni precedenti a quello del giudizio.

6. Analisi nel dettaglio del Tribunale di Milano.

Gli Uffici del capoluogo lombardo hanno emesso 6.787 misure cautelari personali nel corso dell'intero anno 2018 (vedi *Tabella 2* Tribunale di Milano in allegato).

SCHEMA 18 – NUMERO E TIPOLOGIA DELLE MISURE CAUTELARI EMESSE

TRIBUNALE DI MILANO	MISURE							TOTALI
	art. 281 Divieto espatrio	art. 282 Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	art. 282 bis Allontanam. dalla casa familiare	art. 283 Divieto e obbligo dimora	art. 284 Arresti domiciliari	art. 285 Custodia cautelare in carcere	artt. 286 e 286 bis Custodia cautelare in luogo di cura, ricovero struttura servizio sanitario	
Numero totale misure cautelari emesse nell'anno	10	1.293	163	795	1.448	3.063	15	6.787

Tra queste la custodia cautelare in carcere è stata applicata in 3.063 casi su 6.787, per una percentuale del 45%, superiore al dato rilevato su base nazionale.

Il riquadro che segue evidenzia che nell'ambito di 1.815 procedimenti nel cui contesto è stata applicata detta misura, vi è stata definizione con sentenza di condanna in 1.708 casi (oltre 94%).

SCHEMA 19 – PROCEDIMENTI DEFINITI CON CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

ESITO DEI PROCEDIMENTI	PROCEDIMENTI
Sentenze di condanna	1.708
Sentenze di assoluzione	92
Sentenze per altro	15
Totale sentenze	1.815

Avuto riguardo all'epoca di iscrizione del procedimento, i dati confermano la larga prevalenza di procedimenti "cautelati" iscritti nello stesso 2018.

SCHEMA 20 – PROCEDIMENTI ISCRITTI NEI VARI ANNI DI EMISSIONE DELLE MISURE

Anno emissione misure	Procedimenti iscritti nello stesso anno a Milano %	Procedimenti iscritti nello stesso anno a livello nazionale %	Procedimenti iscritti in anni precedenti a Milano %	Procedimenti iscritti in anni precedenti a livello nazionale %
2017	89 (5.114)	75	11 (636)	25
2018	89 (6.053)	71	11 (734)	29

6.1 Procedimenti con condanna non definitiva.

Con riferimento ai procedimenti definiti con sentenza di condanna non definitiva (2.076), la misura carceraria risulta applicata in 975 casi, pari al 47% del totale, a fronte di una media nazionale del 37,5%.

SCHEMA 21 – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

Esiti	Procedimenti
Sentenza di condanna NON definitiva	900
Sentenza di condanna NON definitiva con sospens. condiz. della pena	75
Totale	975

In 432 casi, pari al 20% del totale, è stata applicata la misura degli arresti domiciliari. Il dato è inferiore a quello della media nazionale, pari al 28%.

SCHEMA 22 – ARRESTI DOMICILIARI

Esiti	Procedimenti
Sentenza di condanna NON definitiva	408
Sentenza di condanna NON definitiva con sospens. condiz. della pena	24
Totale	432

L'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è stato applicato in 407 casi, ovvero in meno del 20% del totale.

SCHEMA 23 – OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Esiti	Procedimenti
Sentenza di condanna NON definitiva	308
Sentenza di condanna NON definitiva con sospens. condiz. della pena	99
Totale	407

In soli 239 casi, poco più dell'11%, risultano applicate le misure del divieto o dell'obbligo di dimora.

6.2 Procedimenti con condanna definitiva.

Come già verificato nel 2017, nel capoluogo lombardo è maggiore rispetto alla media nazionale l'incidenza delle misure relative a procedimenti conclusi con condanna definitiva nello stesso anno di applicazione della misura stessa: si tratta del 43% dei 4.267 procedimenti cautelati iscritti nell'anno 2018, pari a 1.455 procedimenti. Il dato medio nazionale è invece pari al 24%.

Tra i procedimenti definiti con condanna, la custodia cautelare in carcere è stata disposta in 733 casi su 1.840, pari al 40% del totale: un dato che, come già visto per i procedimenti con sentenza di condanna non definitiva, è superiore alla media nazionale pari al 36%.

SCHEMA 24 – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

Esiti	Procedimenti
Sentenza di condanna definitiva	569
Sentenza di condanna definitiva con sospens. condiz. della pena	164
Totale	733

Tra le altre misure cautelari prevale nel circondario milanese quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (applicata nel 23% dei casi pari a 431 procedimenti), seguita dagli arresti domiciliari (disposta in 385 procedimenti).

SCHEMA 25 – ALTRE MISURE CAUTELARI PERSONALI

Misure	Procedimenti
Obbligo presentazione polizia giudiziaria	431
Arresti domiciliari	385
Divieto e obbligo dimora	279
Allontanamento dalla casa familiare	7

7. Analisi nel dettaglio del Tribunale di Roma.

Gli Uffici giudicanti penali della capitale hanno applicato 8.298 misure cautelari personali nel corso dell'intero anno 2018 (vedi *Tabella 3* Tribunale di Roma in allegato).

SCHEMA 26 – NUMERO E TIPOLOGIA DELLE MISURE CAUTELARI EMESSE

TRIBUNALE DI ROMA	MISURE							TOTALI
	art. 281 Divieto espatrio	art. 282 Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	art. 282 bis Allontanam. dalla casa familiare	art. 283 Divieto e obbligo dimora	art. 284 Arresti domiciliari	art. 285 Custodia cautelare in carcere	artt. 286 e 286 bis Custodia cautelare in luogo di cura, ricovero struttura servizio sanitario	
Numero totale misure cautelari emesse nell'anno	9	2.078	186	1.337	1.967	2.699	22	8.298

La custodia cautelare in carcere è stata applicata 2.699 volte pari al 33% dei casi.

Il riquadro seguente mostra che su 1.420 procedimenti che si sono conclusi con una decisione di primo grado, 1.319 (pari al 93%) sono stati definiti con sentenza di condanna.

SCHEMA 27 – PROCEDIMENTI DEFINITI CON CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

Esito	Procedimenti
Sentenze di condanna	1.319
Sentenze di assoluzione	82
Sentenze per altro	19
Totale sentenze	1.420

7.1 Procedimenti con condanna non definitiva.

Nell'ambito dei 4.030 procedimenti conclusi con sentenza di condanna non definitiva, la custodia in carcere risulta applicata in 1.135 casi, pari a poco più del 28%, dato inferiore a quello nazionale (pari al 37,5%).

SCHEMA 28 – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

Esiti	Procedimenti
Sentenza di condanna NON definitiva	1.095
Sentenza di condanna NON definitiva con sospens. condiz. della pena	40
Totale	1.135

La misura degli arresti domiciliari è stata applicata in 999 procedimenti su 4.030, pari al 25%.

SCHEMA 29 – ARRESTI DOMICILIARI

Esiti	Procedimenti
Sentenza di condanna NON definitiva	940
Sentenza di condanna NON definitiva con sospens. condiz. della pena	59
Totale	999

La misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria risulta invece applicata 1.089 volte su 4.030, per una percentuale corrispondente al 27% del totale.

SCHEMA 30 – OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Esiti	Procedimenti
Sentenza di condanna NON definitiva	896
Sentenza di condanna NON definitiva con sospens. condiz. della pena	193
Totale	1.089

La misura cautelare del divieto o dell'obbligo di dimora è stata applicata in 793 casi.

7.2 Procedimenti con condanna definitiva.

L'incidenza dei procedimenti conclusi con condanna definitiva nello stesso anno di applicazione della misura è inferiore al 24% della media nazionale: il tribunale della capitale registra 727 casi sul totale dei 5.131 procedimenti cautelati iscritti nell'anno 2018, per una percentuale pari al 14%.

Nell'ambito dei procedimenti conclusi con condanna definitiva, la custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.) risulta disposta in 184 casi su 727, pari al 25%, dato inferiore alla media nazionale, pari al 36%.

SCHEMA 31 – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

Esiti	Procedimenti
Sentenza di condanna definitiva	164
Sentenza di condanna definitiva con sosp. condiz. della pena	20
Totale	184

La misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è applicata in 193 casi su 727, pari al 27%. La misura del divieto e dell'obbligo di dimora ricorre 176 volte, mentre quella degli arresti domiciliari 173.

SCHEMA 32 – ALTRE MISURE CAUTELARI PERSONALI

Misure	Procedimenti
Obbligo presentazione polizia giudiziaria	193
Divieto e obbligo dimora	176
Arresti domiciliari	173

8. Analisi nel dettaglio del Tribunale di Napoli

Gli Uffici giudicanti penali del capoluogo campano hanno applicato **4.063** misure cautelari personali nel corso dell'intero anno 2018 (vedi *Tabella 4* Tribunale di Napoli in allegato).

SCHEMA 33 – NUMERO E TIPOLOGIA DELLE MISURE CAUTELARI EMESSE

TRIBUNALE DI NAPOLI	MISURE							TOTALI
	art. 281 Divieto espatrio	art. 282 Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	art. 282 bis Allontanam. dalla casa familiare	art. 283 Divieto e obbligo dimora	art. 284 Arresti domiciliari	art. 285 Custodia cautelare in carcere	artt. 286 e 286 bis Custodia cautelare in luogo di cura, ricovero struttura servizio sanitario	
Numero totale misure cautelari emesse nell'anno	1	335	81	238	1.073	2.327	8	4.063

La custodia cautelare in carcere è stata applicata 2.327 volte, pari al 57% del totale.

Su 4.063 misure emesse nel 2018, 3.356 (l'83%) attengono a procedimenti iscritti nello stesso anno.

SCHEMA 34 – MISURE ED ANNO DI ISCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

Periodo	Misure
Procedimenti iscritti nel 2018	3.356
Procedimenti iscritti in anni precedenti	707
Totale	4.063

Il riquadro seguente mostra che, sui 601 procedimenti in cui è stata applicata la misura cautelare carceraria pervenuti a una decisione di primo grado, 514 (pari al 85%), si sono conclusi con l'emissione di una sentenza di condanna.

SCHEMA 35 – PROCEDIMENTI DEFINITI CON CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

Esito	Procedimenti
Sentenze di condanna	514
Sentenze di assoluzione	65
Sentenze per altro	22
Totale sentenze	601

8.1 Procedimenti con condanna non definitiva.

Nonostante il circondario includa un territorio caratterizzato dall'insediamento di numerose organizzazioni criminali, rispetto alle quali persistono presunzioni assolute (per le associazioni di tipo mafioso) o relative di esclusiva adeguatezza della misura carceraria, in questa sede trova sostanziale conferma il dato nazionale che misura la diversificazione applicativa delle tipologie di presidio cautelare.

Su un totale di 1.024 procedimenti conclusi con sentenza di condanna non definitiva, si riscontra l'applicazione della custodia cautelare in carcere in 458 casi (pari al 45%, dato superiore a quello nazionale del 37,5%).

SCHEMA 36 – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

Esiti	Procedimenti
Sentenza di condanna NON definitiva	430
Sentenza di condanna NON definitiva con sospens. condiz. della pena	28
Totale	458

E' significativa l'entità assai ridotta delle definizioni con condanna a pena sospesa nell'ambito di procedimenti in relazione ai quali era stata applicata la misura inframuraria.

In 354 casi (35%) è stata applicata la misura degli arresti domiciliari.

SCHEMA 37 – ARRESTI DOMICILIARI

Esiti	Procedimenti
Sentenza di condanna NON definitiva	341
Sentenza di condanna NON definitiva con sospens. condiz. della pena	13
Totale	354

La misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è stata applicata in 148 casi, pari al 14% del totale delle misure disposte in procedimenti definiti con condanna non definitiva.

SCHEMA 38 – OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Esiti	Procedimenti
Sentenza di condanna NON definitiva	129
Sentenza di condanna NON definitiva con sospens. condiz. della pena	19
Totale	148

8.2 Procedimenti con condanna definitiva.

Si rileva che sono 145 su 1.417, pari al 10%, i procedimenti “cautelati” che hanno avuto come esito una condanna definitiva nell’anno 2018.

La custodia cautelare in carcere risulta disposta in 56 casi su 145, pari al 39%.

SCHEMA 39 – CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

Esiti	Procedimenti
Sentenza di condanna definitiva	42
Sentenza di condanna definitiva con sosp. condiz. della pena	14
Totale	56

Tra le altre misure cautelari, prevale anche in questo ambito quella degli arresti domiciliari (applicata in 53 procedimenti), seguita dall’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (disposta in 23 procedimenti).

SCHEMA 40 – ALTRE MISURE CAUTELARI PERSONALI

Misure	Procedimenti
Arresti domiciliari	53
Obbligo presentazione polizia giudiziaria	23
Divieto e obbligo dimora	13

PARTE II - PROVVEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE. ENTITA' DELLE RIPARAZIONI. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI.

Considerazioni introduttive

Come anticipato in premessa, l'art. 15 della legge 16 aprile 2015 n. 47, novellato dal comma 37 dell'art. 1 della legge 23 giugno 2017 n. 103 prevede che nella presente *Relazione* siano contenuti oltre ai dati attinenti l'applicazione delle misure cautelari personali con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti esaminati nella prima sezione della relazione-, anche i dati relativi ai provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, regolato dagli artt. 314 e 315 c.p.p., con classificazione delle pronunce di accoglimento a seconda delle motivazioni della decisione; si richiedono inoltre notizie relative ai procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione degli esiti.

Preliminarmente occorre distinguere i casi di riparazione per ingiusta detenzione da quelli di riparazione derivante da errore giudiziario (art. 643 c.p.p.), che non costituiscono oggetto specifico della presente *Relazione*.

Il primo istituto è collocato nell'ambito del Titolo I (misure personali) del Libro IV del codice di procedura penale, dedicato alle misure cautelari e garantisce all'imputato il diritto soggettivo ad ottenere un'equa riparazione per la detenzione subita ingiustamente prima dello svolgimento del processo e, quindi, prima della sentenza. Il presupposto di tale diritto è costituito dall'ingiustizia sostanziale o formale della custodia cautelare subita, sempre che l'imputato non vi abbia dato causa o concorso a darvi causa, per dolo o colpa grave.

L'errore giudiziario, invece, è inserito nel titolo IV (revisione) del Libro IX del medesimo codice, riservato alle impugnazioni e si verifica quando un soggetto, dopo aver espiato una pena per effetto di una sentenza di condanna, viene riconosciuto innocente in seguito ad un nuovo processo, di "revisione", strumento di impugnazione straordinario. Presupposti necessari del diritto sono la pronuncia di proscioglimento nel giudizio di revisione e, come per l'ingiusta detenzione, l'assenza di dolo o colpa grave, da parte del condannato, nel dar luogo l'errore giudiziario.

Il diritto alla riparazione è, in ogni caso, escluso per quella parte della pena detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espiare per un diverso reato.

L'articolo 24 ultimo comma della Carta costituzionale stabilisce che *"la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari"*. Quanto alla riparazione per ingiusta detenzione, la Corte Costituzionale, già in una pronuncia del 1969, evidenziò la necessità di un intervento legislativo che specificasse se tra "gli errori giudiziari" indicati dalla citata norma costituzionale dovesse o meno farsi rientrare l'ingiusta detenzione⁴.

⁴ Cfr. sentenza Corte Cost n. 1 del 1969.

La disciplina introdotta dal nuovo codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, si pone nel solco della esigenza evidenziata dalla Corte Costituzionale⁵.

Rilevanti novità in materia sono state apportate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, cosiddetta “Legge Carotti”, che ha aumentato da cento milioni di lire ad un miliardo (oggi € 516.456,90) l’importo massimo per la riparazione, prolungando altresì aumentato il termine ultimo per proporre, a pena di inammissibilità, la relativa domanda di riparazione (da 18 a 24 mesi).

Il presupposto del diritto ad ottenere l’equa riparazione consiste, come già accennato, nella ingiustizia sostanziale o formale della custodia cautelare subita. La prima si fonda su valutazioni dell’intera vicenda processuale dopo la sua conclusione e riguarda tutte le ipotesi di privazione della libertà personale imposta legittimamente, ma risultante *ex post* non dovuta in ragione di un accertamento definitivo circa l’estraneità dell’imputato ai fatti contestatigli. La seconda prescinde dall’esito del procedimento e attiene alle ipotesi in cui la custodia cautelare sia stata applicata illegittimamente, cioè senza che ricorressero le condizioni previste dall’art. 273 e dall’art. 280 c.p.p., a prescindere dal successivo esito di assoluzione o condanna. La riparazione non ha carattere risarcitorio ma di indennizzo e, perciò, viene determinata dal giudice in via equitativa.

Come è noto, la giurisprudenza costituzionale ha ampliato progressivamente lo spettro applicativo dell’istituto, includendovi - tra l’altro - l’arresto provvisorio e l’applicazione provvisoria di misura custodiale su domanda di Stato estero (risultato carente di giurisdizione), nonché l’ipotesi di archiviazione per morte del reo, quando i coimputati risultino prosciolti nel merito perché il fatto non sussiste⁶. Ha inoltre evidenziato come, nel dettare la disciplina di cui all’art. 314 c.p.p., il legislatore abbia mostrato *“la volontà di attrarre nell’area della riparazione ipotesi che esulano dalla erroneità del provvedimento giurisdizionale posto a base della detenzione, per abbracciare casi recanti una oggettiva lesione della libertà personale, comunque ingiusta alla stregua di una valutazione ex post”*, configurando così un istituto che *“si presta, quanto alle modalità applicative, ad essere esteso ad ogni ulteriore ipotesi che si rivelasse costituzionalmente imposta”*⁷.

La giurisprudenza di legittimità, in conformità ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale, ha messo in luce come il riconoscimento del beneficio non possa ritenersi precluso dalla legittimità del provvedimento che ha determinato la restrizione della libertà personale, né presupponga che la detenzione sia conseguenza di una condotta illecita, ricordando che *“è proprio il requisito dell’errore a risultare in definitiva eccentrico rispetto all’istituto in esame”*, ben potendo la riparazione riconnettersi ad ipotesi del tutto legittime di custodia cautelare accertata *ex post* come *inutiliter data*⁸.

Quanto all’inquadramento giuridico dell’istituto *de quo*, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, si tratta di *“strumento indennitario da atto lecito e non già risarcitorio, diretto a compensare solo le ricadute sfavorevoli, patrimoniali e non, procurate dalla privazione della*

⁵ Il Giudice di Leggi, nella sentenza menzionata, sottolineò come l’art. 24 ult. co. Cost. enunci *“un principio di altissimo valore etico e sociale, che va riguardato - sotto il profilo giuridico - quale coerente sviluppo del più generale principio di tutela dei “diritti inviolabili dell’uomo” (art. 2), assunto in Costituzione tra quelli che stanno a fondamento dell’intero ordinamento repubblicano, e specificantesi a sua volta nelle garanzie costituzionalmente apprestate ai singoli diritti individuali di libertà, ed anzitutto e con più spiccata accentuazione a quelli tra essi che sono immediata e diretta espressione della personalità umana”*, concludendo per la necessità di *“appropriati interventi legislativi, indispensabili per conferirgli concretezza e determinatezza di contorni, dandogli così pratica attuazione”* (sentenza n. 1 del 1969 cit.).

⁶ Cfr. sentt. n. 3010 del 1996, n. 446 del 1997, n. 109 del 1999, n.284 del 2003, nn. 230 e 231 del 2004 e n.219 del 2008.

⁷ Cfr. sent. n. 219 del 2008 nonché, in senso analogo, sentt. nn. 231 e 230 del 2004 cit. e n. 446 del 1997.

⁸ Cass. Sez Un. 28.11.2013 n. 23.

*libertà, attraverso un sistema di chiusura con il quale l'ordinamento riconosce un ristoro per la libertà ingiustamente, ma senza colpe, compressa*⁹.

La “*natura indennitaria e non risarcitoria della corresponsione*” derivante dal riconoscimento dell'ingiusta detenzione è stata più volte ribadita dalla Suprema Corte che ha ritenuto che “*la riparazione per l'ingiusta detenzione non ha natura di risarcimento del danno ma di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale...*”¹⁰, con l'ulteriore considerazione che “*se il legislatore avesse costruito la riparazione dell'ingiusta detenzione come risarcimento dei danni, avrebbe dovuto richiedere, per coerenza sistematica, che il danneggiato fornisse la dimostrazione dell'esistenza dell'elemento soggettivo, fondante la responsabilità per colpa o per dolo, nelle persone che hanno agito e dell'entità dei danni subiti*”¹¹.

⁹ Cass. sez. IV, sent. n. 21077 dell'1.4.2014-23.5.14.

¹⁰ Cass. sez. IV, sent. n. 1098 del 13.5.2008 - 10.6.2008.

¹¹ Cass. sez. IV, sent. n. 15000 del 19.2.2009 - 7.4.2009.

PRESENTAZIONE DEI DATI

1. Il monitoraggio dell'Ispettorato generale del Ministero: a) i dati relativi ai provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.

Occorre premettere che l'Ispettorato generale di questo Ministero ha dato recentemente corso ad un monitoraggio sui casi di ingiusta detenzione, suddiviso in due fasi.

La prima fase è consistita in una verifica dei flussi relativi ai procedimenti ex artt. 314 e 315 c.p.p. ed è stata effettuata acquisendo dalle corti di appello (autorità giudiziarie funzionalmente competenti a decidere sulle domande di riparazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 315, ult. co., e 645, co. 1, c.p.p.) i dati relativi alle iscrizioni ed alle definizioni dei procedimenti per il triennio 2016 - 2018, distinguendo quelli conclusi con l'accoglimento della domanda da quelli definiti con il rigetto della stessa. Nell'ambito dei procedimenti definiti con l'accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione sono state ulteriormente classificate le ordinanze di accoglimento non più soggette ad impugnazione, distinguendole da quelle da quelle non definitive.

Si riportano di seguito i dati del monitoraggio, rinviando alla allegata relazione dell'Ispettorato generale per una più completa disamina dei procedimenti, iscritti e definiti, nonché dei provvedimenti, di accoglimento e di rigetto, adottati dalle corti di appello.

Quanto, in particolare, ai dati relativi ai provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, la tabella sotto riportata indica, in relazione agli anni 2016 - 2018, il numero di domane accolte con provvedimenti non più soggetti a impugnazione (e relativo totale), nonché - in separata colonna - il numero complessivo delle domande per le quali è stata pronunciata ordinanza di accoglimento non definitiva.

Dall'analisi emerge un numero pressoché costante dei provvedimenti definitivi di accoglimento nel corso del triennio in esame.

Risultano infatti 653 ordinanze di accoglimento nell'anno 2016, 741 nel 2017 e 509 nel 2018, con una media di circa 634 ordinanze di accoglimento non più soggette ad impugnazione per ciascun anno considerato.

SCHEMA 1 – DECISIONI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI RIPARAZIONE
(Fonte: Ispettorato generale Ministero di Giustizia)

Corti d'appello	DEFINITI CON DOMANDA ACCOLTA NON PIU' SOGGETTA A IMPUGNAZIONE				
	2016	2017	2018	totale	Totale domande accolte nel triennio
ANCONA	13	10	3	26	26
BARI	71	55	37	163	185
BOLOGNA	8	10	2	20	33
BRESCIA	14	9	2	25	28
CAGLIARI	5	0	1	6	7
CALTANISSETTA	6	10	9	25	26
CAMPOBASSO	1	1	0	2	4
CATANIA	58	43	23	124	139
CATANZARO	157	134	48	339	349
FIRENZE	14	8	7	29	30
GENOVA	12	15	7	34	36
L'AQUILA	12	12	9	33	33
LECCE	18	16	22	56	56
MESSINA	19	31	27	77	79
MILANO	14	26	21	61	60
NAPOLI	94	95	92	281	280
PALERMO	22	41	17	80	81
PERUGIA	7	13	3	23	30
POTENZA	16	6	5	27	38
REGGIO CALABRIA	17	62	65	144	155
ROMA	7	44	62	113	136
SALERNO	24	19	3	46	73
TORINO	12	23	10	45	54
TRENTO	4	3	0	7	7
TRIESTE	5	4	2	11	11
VENEZIA	23	51	32	106	108
totali	653	741	509	1903	2064

2. Segue: b) le ragioni di accoglimento delle domande.

L'Ispettorato generale ha quindi dato impulso ad una seconda fase del monitoraggio, acquisendo dalle autorità giudiziarie competenti copia delle ordinanze di accoglimento non più soggette ad impugnazione relative all'anno 2018; ha poi proceduto alla loro classificazione, avuto riguardo alle "ragioni di accoglimento delle domande", secondo il dettato dell'art. 314 c.p.p., distinguendo:

- casi di indennizzo da "sentenza (di proscioglimento) irrevocabile" (art. 314, co. 1, c.p.p.);
- casi di indennizzo "da illegittimità dell'ordinanza cautelare" (art. 314, co. 2, c.p.p.).

Quanto alla prima tipologia di ordinanze, si è effettuata un'ulteriore distinzione tra i casi in cui le “sentenze di proscioglimento irrevocabile” sono state emesse in primo grado (GUP/Tribunale/Corte di Assise) ed i casi in cui l'assoluzione dell'imputato è stata pronunciata a seguito di impugnazione in grado di appello (sentenze di assoluzione in riforma della condanna in primo grado) o, ancora, in sede di legittimità (sentenze di annullamento della condanna in grado di appello). Ciò al fine verificare il grado di “tenuta” delle misure limitative della libertà personale che, pur disposte e mantenute legittimamente, si sono poi rivelate *ex post* “ingiuste”, a seguito della sentenza di proscioglimento nel merito dell'imputato.

Con riferimento, poi, alle ordinanze di accoglimento della domanda di riparazione “*per illegittimità dell'ordinanza cautelare*” ai sensi dell'art. 314 co. 2 c.p.p., la finalità del monitoraggio è stata quella di rilevare eventuali distonie nella valutazione delle condizioni di legge per l'adozione delle misure cautelari restrittive, pur nel rigoroso rispetto delle prerogative del vaglio discrezionale del giudice del cautelare sulla gravità indiziaria - suscettibile di modificazione nella fase cautelare - e sulle esigenze social-preventive nel caso concreto¹².

A tal fine sono state esaminate dall'Ufficio dell'Ispettorato:

- a) le ipotesi in cui l'ordinanza applicativa della misura cautelare personale sia stata annullata dal tribunale del riesame sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base del provvedimento genetico, sia quanto ai gravi indizi sia alle esigenze cautelari, ovvero i casi di non convalida dell'arresto o del fermo da parte del GIP;
- b) le ipotesi in cui l'annullamento della misura da parte del tribunale del riesame sia derivato dalla sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione, anche a seguito delle indicazioni fornite dal soggetto ristretto;
- c) le ipotesi di provvedimenti irrevocabili di condanna del soggetto sottoposto nel corso del processo a misura cautelare che non doveva essere “mantenuta”, oggettivamente affini alle prime due secondo la previsione dell'art. 314, co. 2 c.p.p. (in cui pure la detenzione diviene “ingiusta” *ex post*), rilevabili in fase di esecuzione allorquando intervengano provvedimenti rideterminativi o riduttivi della pena.

Anche i risultati di questa seconda fase di monitoraggio sono riportati in allegato alla presente *Relazione*, nell'ulteriore contributo predisposto dell'Ispettorato generale.

Di seguito lo schema riassuntivo del dato rilevato per l'anno 2018, secondo la descritta ripartizione contenutistica delle ordinanze di accoglimento irrevocabili, con la specificazione che tutte le rilevazioni sono riferite alla data del 30.9.2018, ad eccezione dei dati della Corte di Appello di Catanzaro, rilevati al 31.12.18.

¹² Giova evidenziare che l'annullamento nella fase cautelare di riesame od appello delle ordinanze applicative di misure cautelari, pur se fondato sull'esame dei medesimi elementi valutativi (condizione che legittima la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314, comma 2 c.p.p.), rientra nella *fisiologica* dinamica del sub-procedimento cautelare, salvo i casi di macroscopica violazione delle norme di legge.

**SCHEMA 2 – ORDINANZE DI ACCOGLIMENTO IRREVOCABILI.
 DETTAGLIO DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
 (Fonte: Ispettorato generale Ministero di Giustizia)**

Corti	Sentenze di proscioglimento			Illegittimità ordinanze cautelari			Totale
	GUP/Trib	Corte Appello	Corte Cassaz.	Elementi genetici	Elementi sopravv.	Esecuzione /Condanna	
Ancona	3						3
Bari	30	4	1			2	37
Bologna	2						2
Brescia	2						2
Cagliari		1					1
Caltanissetta	5	2		1	1		9
Catania	11	2		5	2	3	23
Catanzaro	36	17	5	6	1	4	69
Firenze	6	1					7
Genova	4				1	2	7
L'Aquila	9						9
Lecce	9	4	1	4	2	2	22
Messina	14	4	1	7	1		27
Milano	11	1	1	3	5		21
Napoli	46	7	1	15	17	6	92
Palermo	10	1	1	2	1	2	17
Perugia	2					1	3
Potenza	5						5
Reggio Calabria	47	8	3	4	3		65
Roma	41	13		2	5	1	62
Salerno	2			1			3
Torino	7			1	2		10
Trento							0
Trieste	1				1		2
Venezia	19	6		1	1	5	32
Totali	322	71	14	52	43	28	530
	407			123			

3. L'entità delle riparazioni.

Si riportano di seguito i dati aventi ad oggetto le entità delle riparazioni per ingiusta detenzione, comunicati dal MEF in relazione all'anno 2018.

Il dato nazionale, riguardante la complessiva somma di € 33.373.830 (lievemente inferiore a quella registrata nel 2017) è riferibile a 895 ordinanze, con un importo medio di circa € 37mila per provvedimento.

La tabella evidenzia che gli esborsi di maggior entità riguardano provvedimenti dell'area meridionale e che i pagamenti più consistenti sono stati emessi in relazione a provvedimenti della Corte di Appello di Catanzaro.

SCHEMA 3 – PAGAMENTI RIPARAZIONI PER INGIUSTA DETENZIONE, ANNO 2018 (Fonte: MEF)

DISTRETTO	ORDINANZE	PAGAMENTI
Corte d'Appello di ANCONA	13	€ 239.030,99
Corte d'Appello di BARI	78	€ 2.486.598,65
Corte d'Appello di BOLOGNA	9	€ 275.450,52
Sez. Dist. di Corte d'Appello di BOLZANO	1	€ 20.344,55
Corte d'Appello di BRESCIA	10	€ 134.086,69
Corte d'Appello di CAGLIARI	3	€ 16.668,78
Corte d'Appello di CALTANISSETTA	13	€ 487.286,01
Corte d'Appello di CATANIA	54	€ 2.767.954,88
Corte d'Appello di CATANZARO	182	€ 10.378.137,63
Corte d'Appello di FIRENZE	17	€ 310.096,38
Corte d'Appello di GENOVA	14	€ 445.260,65
Corte d'Appello di L'AQUILA	7	€ 120.013,05
Corte d'Appello di LECCE	13	€ 414.224,68
Corte d'Appello di MESSINA	25	€ 614.201,27
Corte d'Appello di MILANO	23	€ 637.927,29
Corte d'Appello di NAPOLI	113	€ 2.404.792,87
Corte d'Appello di PALERMO	44	€ 1.876.044,61
Corte d'Appello di PERUGIA	11	€ 843.364,35
Corte d'Appello di POTENZA	11	€ 281.231,38
Corte d'Appello di REGGIO CALABRIA	64	€ 2.285.572,34
Corte d'Appello di ROMA	96	€ 3.492.248,72
Corte d'Appello di SALERNO	24	€ 1.029.444,60
Sez. Dist. di Corte d'Appello di SASSARI	7	€ 201.538,10
Sez. Dist. di Corte d'Appello di TARANTO	2	€ 59.093,34
Corte d'Appello di TORINO	29	€ 629.735,45
Corte d'Appello di TRENTO	3	€ 77.388,93
Corte d'Appello di TRIESTE	4	€ 92.509,46
Corte d'Appello di VENEZIA	25	€ 753.584,06
Totale	895	€ 33.373.830

4. Procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi

Si è già ricordato che l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione è espressione dei principi di solidarietà sociale e dei valori di civiltà giuridica in virtù dei quali, in un ordinamento democratico, chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale ha diritto a una congrua riparazione per i danni morali e materiali subiti.

La riparazione può riconnettersi, come pure evidenziato in premessa, ad ipotesi del tutto legittime di custodia cautelare accertata *ex post* come *inutiliter data*: di frequente, la richiesta e la conseguente adozione di misure cautelari si basa su emergenze istruttorie ancora instabili e, comunque, suscettibili di essere modificate o smentite in sede dibattimentale. Va poi sottolineato che, per costante giurisprudenza di legittimità, il diritto alla riparazione è configurabile anche nel caso in cui sia stato presentato un atto di querela, successivamente oggetto di remissione, ovvero in relazione a reati di cui venga in seguito dichiarata la prescrizione per decorso del tempo, o anche nel caso in cui l'ingiustizia della detenzione sia correlata alla riqualificazione del fatto in sede di merito, con relativa derubricazione del reato contestato nell'incidente cautelare in altro meno grave, i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l'applicazione della misura custodiale.

Appare evidente, dunque, come il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione - così come, del resto, del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario di cui all'art. 643 c.p.p. - non possa essere ritenuto, di per sé, indice di sussistenza di responsabilità disciplinare a carico dei magistrati che abbiano richiesto, applicato e confermato il provvedimento restrittivo risultato *ingiusto*.

Gli istituti riparatori hanno presupposti e obiettivi diversi e operano su piani distinti ed autonomi rispetto a quello della responsabilità disciplinare dei magistrati.

Si evidenzia in proposito che, con decreto legislativo 109/2006, sono stati tipizzati gli illeciti disciplinari in cui i magistrati possono incorrere sia nell'esercizio delle funzioni (art. 2), che fuori da esse (art. 3).

Quanto ai primi, rilevanti nel contesto di cui si discute, si rappresenta che la lettera gg) dell'art. 2 prevede specificamente quale fonte di responsabilità disciplinare "*l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile*".

Risultano inoltre contemplate ipotesi di più ampio respiro, quali "*i comportamenti che, violando i doveri di cui all'art.1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti*" (lett. a), "*la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile*" (lett. g), "*il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile*" (lett. h), "*l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge*" (lett. l), "*l'adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali*" (lett. m) e "*l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza*" (lett. ff).

L'azione di vigilanza svolta dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 14 della legge 195/1958 e dell'art. 56 del DPR 916/1958 si sviluppa, dunque, entro coordinate molto più ampie ed efficaci rispetto alle rilevazioni possibili attraverso l'esame dei provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione che, peraltro, attesi i tempi di definizione dei procedimenti ex art. 314 e ss. c.p.p., potrebbero rivelarsi non tempestive, anche in ragione del maturare dei termini di prescrizione o decadenza dell'azione disciplinare.

Deve conclusivamente osservarsi che le anomalie che possono verificarsi in correlazione con l'ingiusta compressione della libertà personale in fase cautelare sono costantemente e prontamente oggetto di verifica da parte degli Uffici ministeriali, sia a seguito di esposti e segnalazioni delle parti, dei loro difensori e di privati cittadini, sia nel corso di ispezioni ordinarie che, infine, in esito alle informative dei dirigenti degli uffici. Pertanto, il sistema disciplinare consente di intercettare e sanzionare condotte censurabili molto prima ed indipendentemente dalla verifica dei presupposti per il riconoscimento della riparazione da ingiusta detenzione.

Tale evidenza emerge dall'analisi della normativa e della giurisprudenza in materia e trova conferma negli esiti del concreto funzionamento del sistema di responsabilità disciplinare dei magistrati.

Neppure dall'attento monitoraggio avviato dall'Ispettorato generale sulle ordinanze di accoglimento delle domande di riparazione per ingiusta detenzione, ampiamente citato nella presente *Relazione*, è emersa alcuna correlazione tra i citati provvedimenti e gli illeciti disciplinari dei magistrati.

Per completezza, e al solo fine di dare conto dell'intero lavoro svolto dagli uffici ispettivi ministeriali, si segnala che nell'ambito del citato monitoraggio sono state individuate le azioni disciplinari promosse e definite nel triennio 2016 - 2018 relative alle fattispecie dell'illecito disciplinare di cui al citato art. 2 lett. g) del D.lgs. n. 109/96, prendendo in considerazione solo quelle esercitate per le scarcerazioni oltre i termini di legge. Esse sono rappresentate dalla tabella che segue.

**SCHEMA 5 – RILEVAZIONE ILLECITO DISCIPLINARE DI CUI AL
CITATO ART. 2 LETT. G) DEL D.LGS N.109/96
(Fonte: Ispettorato generale Ministero di Giustizia)**

	Azioni Promosse	Iniziativa		Esiti				
		Pg Cassazione	Ministro Giustizia	Assoluzione	Censura	Ndp	In Corso	Ammonimento
2016	12	1	11	4	7			1
2017	13	2	11	3	4	4 *	2	
2018	16	2	14	4		3	7	
Totali	41	5	36	11	11	7	9	1

(*) Per cessazione dal servizio

CONCLUSIONI

La presente *Relazione*, pur con le limitazioni di analisi rappresentate nella premessa metodologica, ha consentito di rilevare per l'anno 2018 una maggiore risposta degli uffici giudiziari, con una crescita di 11 punti percentuali: dal 73% all'84% degli uffici interrogati (136). Ne è derivata una maggiore attendibilità del monitoraggio e delle considerazioni in esso contenute.

La *Relazione* si è inoltre arricchita dell'analisi dedicata ai provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, all'entità delle riparazioni e ai procedimenti disciplinari iniziati nei confronti dei magistrati, con il contributo fornito dal MEF e grazie all'ampia analisi svolta dall'Ispettorato generale.

Si possono pertanto assumere alcune considerazioni:

- ✓ il dato complessivo dei provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, tenuto conto della diversa percentuale di risposta degli uffici, appare sostanzialmente costante nel 2017 e nel 2018;
- ✓ vi è stata una significativa riduzione dell'applicazione della custodia cautelare in carcere rispetto alle altre misure cautelari: la prima risulta applicata nel 36,9% dei casi, a fronte di una percentuale del 40% rilevata nel 2017; l'andamento del dato conferma quello già registrato nella precedente *Relazione*, con riferimento all'anno 2016 (riduzione del 2,2%); si evidenzia, dunque, che nell'ultimo biennio, l'emissione di provvedimenti di custodia cautelare in carcere è diminuita di oltre il 5%;
- ✓ a fronte della contenuta crescita dei casi di applicazione degli arresti domiciliari, in aumento solo dello 0,7% rispetto all'anno precedente (e, dunque, in misura largamente inferiore alla diminuzione della custodia in carcere), pare consolidarsi una più complessiva linea di tendenza volta al ridimensionamento del ricorso alla più afflittiva delle misure custodiali ed alla valorizzazione di forme alternative e più attenuate di risposta cautelare;
- ✓ dall'analisi svolta emerge che, a fronte delle misure emesse nel 2018 (circa 86.700), già nel corso del medesimo anno sono stati assunti provvedimenti definitivi, almeno in primo grado, nel 62% dei casi (oltre 53.500); di tali provvedimenti circa 13mila (pari al 15% delle misure emesse ed al 25% circa delle decisioni assunte) risultano già irrevocabili;
- ✓ dall'analisi generale dei procedimenti definiti almeno in primo grado, nel cui ambito risultino applicate misure cautelari, si registra l'emissione di sentenze di condanna nel 90% dei casi; tale percentuale aumenta ulteriormente in riferimento ai procedimenti nei quali siano state applicate misure di tipo custodiale.

Quanto ai dati relativi ai provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione dall'analisi svolta dall'Ispettorato generale del ministero emerge:

- ✓ un numero pressoché costante di provvedimenti definitivi di accoglimento nel corso del triennio in esame: sono infatti state rilevate 653 ordinanze di accoglimento nell'anno 2016, 741 nel 2017 e 509 nei primi nove mesi del 2018, con una media di circa 634 ordinanze di accoglimento non più soggette ad impugnazione per ciascun anno del triennio;
- ✓ l'esame delle ordinanze di accoglimento non più soggette ad impugnazione relative all'anno 2018, operato su 530 provvedimenti emessi da tutte le corti distrettuali, ha evidenziato che 407 ordinanze attengono a casi di indennizzo da *"sentenza di proscioglimento"* (art. 314, co. 1, c.p.p.) e 123 a casi di riparazione *"da illegittimità dell'ordinanza cautelare"* (art. 314, co. 2, c.p.p.).

Quanto alla entità delle riparazioni, dai dati forniti del MEF risulta che:

- ✓ l'importo complessivamente versato a titolo di riparazione per ingiusta detenzione nell'anno 2018 (€ 33.373.830), riferibile a 895 provvedimenti, risulta in lieve flessione rispetto a quello registrato per l'anno 2017.

Relativamente ai procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati l'analisi normativa e il monitoraggio avviato dall'Ispettorato generale sulle ordinanze di accoglimento delle domande di riparazione per ingiusta detenzione consentono di ritenere:

- ✓ l'assenza di correlazione tra il riconoscimento del diritto alla riparazione accertato nei citati provvedimenti e gli illeciti disciplinari dei magistrati;
- ✓ che le anomalie che possono verificarsi in correlazione con l'ingiusta compressione della libertà personale in fase cautelare sono costantemente oggetto di verifica da parte degli Uffici ministeriali, sia nel corso di ispezioni ordinarie sia a seguito di esposti e segnalazioni delle parti, dei loro difensori e di privati cittadini, che, infine, in esito alle informative dei dirigenti degli uffici;
- ✓ il sistema disciplinare consente di intercettare e sanzionare condotte censurabili molto prima ed indipendentemente dalla verifica giudiziaria dei presupposti per il riconoscimento della riparazione da ingiusta detenzione.

Le ragioni del monitoraggio

Gli artt. 314 e ss. del codice di procedura penale disciplinano l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, strumento indispensabile in un ordinamento democratico. Al fine di tutelare i diritti inviolabili dell'uomo è conferito al legislatore ordinario l'incarico di determinare "le condizioni ed i modi della riparazione degli errori giudiziari".

La "costituzionalizzazione del meccanismo riparatorio" per effetto dell'art. 24, comma 4, Cost., consente una estensione della riparazione anche ai provvedimenti emessi in materia di libertà personale. Risponde, infatti, a criteri di giustizia sostanziale la previsione dell'obbligo per lo Stato di intervenire ogni qualvolta da un errore compiuto da un proprio organo derivi l'ingiusta limitazione di uno dei diritti fondamentali dell'individuo, qual è la libertà personale.

Detto intervento non è ricondotto ad un fenomeno di natura risarcitoria per il danno subito, ma ad un'ipotesi di semplice indennità o indennizzo, in base ai principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale.

Al fine di attuare il monitoraggio delle domande di riparazione per ingiusta detenzione, in attuazione di specifica indicazione programmatica dell'On. Sig. Ministro della Giustizia, in una prima fase si è proceduto all'acquisizione dei dati di flusso relativi ai procedimenti iscritti ai sensi degli artt. 314 ss. cod. proc. pen. nell'ultimo triennio (1 gennaio 2016-30 settembre 2018) presso le Corti d'Appello¹. L'analisi del dato dei procedimenti per ingiusta detenzione, acquisito da remoto e destinato ad essere stabilmente implementato negli anni successivi – è stata oggetto di precedente nota (allegata in copia), nella quale sono stati illustrati gli esiti del monitoraggio e valutata l'incidenza delle domande indennitarie su base distrettuale, oltre che nazionale ed aggregata per macroaree omogenee.

L'Ufficio ha, quindi, dato impulso alla seconda fase di monitoraggio, mediante l'acquisizione di copia delle ordinanze di accoglimento non più soggette ad impugnazione, trasmesse dalle singole Corti di appello.

La programmata attività di esame dei provvedimenti di accoglimento definitivi, ed in particolare di quelli emessi nell'anno 2018, si è resa necessaria anche al fine di

¹ In particolare la verifica da remoto dei flussi relativi ai procedimenti ex artt. 314 e ss. cod. proc. pen. è stata realizzata attraverso la acquisizione dei dati relativi all'ultimo triennio presso le Corti di Appello, concernenti:

- il numero dei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione iscritti nell'ultimo triennio (alla data del 30 settembre 2018);
- il numero dei procedimenti definiti nello stesso periodo sopra indicato, distinguendo le ipotesi di accoglimento della domanda da quelle di rigetto;
- il numero dei procedimenti conclusi con ordinanza di accoglimento non più soggetta ad impugnazione.

fornire supporto all'attività di monitoraggio imposta dalla legge n. 103 del 2017 (art. 1, comma 37), che, ad integrazione dell'obbligo di relazione annuale del Governo al Parlamento concernente informazioni e dati relativi alle misure cautelari di cui dall'art. 15 della legge n. 47 del 2015, ha richiesto che nella suddetta relazione siano comunicati anche "i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi".

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei provvedimenti di accoglimento delle domande di riparazione per ingiusta detenzione non più soggette ad impugnazione².

Procedimenti con provvedimento irrevocabile di accoglimento della domanda

Corti d'appello	DEFINITI CON DOMANDA ACCOLTA NON PIU' SOGGETTA A IMPUGNAZIONE				Totale domande accolte nel triennio
	2016	2017	2018	totale	
ANCONA	13	10	3	26	26
BARI	71	55	37	163	185
BOLOGNA	8	10	2	20	33
BRESCIA	14	9	2	25	28
CAGLIARI	5	0	1	6	7
CALTANISSETTA	6	10	9	25	26
CAMPOBASSO	1	1	0	2	4
CATANIA	58	43	23	124	139
CATANZARO	157	134	48	339	349
FIRENZE	14	8	7	29	30
GENOVA	12	15	7	34	36
L'AQUILA	12	12	9	33	33
LECCE	18	16	22	56	56
MESSINA	19	31	27	77	79
MILANO	14	26	21	61	60
NAPOLI	94	95	92	281	280
PALERMO	22	41	17	80	81
PERUGIA	7	13	3	23	30
POTENZA	16	6	5	27	38
REGGIO CALABRIA	17	62	65	144	155
ROMA	7	44	62	113	136
SALERNO	24	19	3	46	73
TORINO	12	23	10	45	54
TRENTO	4	3	0	7	7
TRIESTE	5	4	2	11	11
VENEZIA	23	51	32	106	108
totali	653	741	509	1903	2064

² Il dato relativo all'anno 2018 è da riferirsi alla data del 30 settembre 2018.

I criteri di classificazione delle ordinanze di accoglimento.

Il riconoscimento di un indennizzo in favore del soggetto che abbia patito una limitazione della libertà personale trova fondamento nella "ingiusta" detenzione, che può essere effetto di un provvedimento successivo di merito definitivo (sentenza di proscioglimento o di assoluzione) o derivare dalla accertata carenza in fase cautelare dei presupposti di legge di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p. per l'emissione della misura restrittiva.

Nell'attività di monitoraggio delle ordinanze di accoglimento definitive si è deciso di privilegiare una classificazione dei provvedimenti che avesse riguardo alle "ragioni di accoglimento delle domande", secondo il dettato dell'art. 314 c.p.p. La citata disposizione processuale prevede, in particolare, due distinte ipotesi di riparazione per ingiusta detenzione, in funzione del momento genetico del diritto, classificate tradizionalmente dalla dottrina come casi di indennizzo **"da sentenza irrevocabile"** e di indennizzo **"da illegittimità dell'ordinanza cautelare"**.

La **prima tipologia di ordinanze** di accoglimento ("da sentenza irrevocabile") ha ad oggetto i casi previsti dal **primo comma dell'art. 314 c.p.p.**, che richiede, quale presupposto per il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, la pronuncia di **una sentenza di proscioglimento (o assoluzione) irrevocabile**³ perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato o, ancora, che sia stata emessa a carico del soggetto detenuto una archiviazione o una sentenza di non luogo a procedere⁴.

E' del tutto irrilevante, ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, la circostanza che il giudice abbia pronunciato la formula di proscioglimento ai sensi del comma 1 ovvero del comma 2 dell'art. 530 c.p.p.⁵.

La **seconda tipologia di ordinanze** ha ad oggetto il riconoscimento delle condizioni per l'indennizzo previste dal **secondo comma** del citato art. 314 c.p.p., che prevede una ulteriore e diversa ipotesi di diritto alla riparazione per ingiusta detenzione

³ La giurisprudenza ritiene irrilevante l'ipotesi in cui il giudice pervenga alla formula di proscioglimento per il *coactus* mediante l'accertamento dell'esistenza di una prova di non colpevolezza dell'imputato, oppure per mera insufficienza o contraddittorietà delle prove. Al riguardo si è sostenuta la necessità di una verifica sulla eventualità che una certa responsabilità relativa all'emissione del provvedimento illegittimo non sia ascrivibile anche al soggetto che ne ha patito le conseguenze.

⁴ Il codice di rito prevede, quale requisito negativo e causa di esclusione di detto diritto all'indennizzo, la circostanza in cui il soggetto stesso abbia dato o concorso a dare causa al provvedimento illegittimo, per dolo o colpa grave.

⁵ Cass. pen., Sez. 4, 30 marzo 2004, Zitello, in CED Cass. 228791

per il caso in cui un soggetto, definitivamente proscioltto o condannato, nel corso del processo a suo carico sia stato raggiunto da un **provvedimento di custodia cautelare successivamente riconosciuto illegittimo** per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di applicabilità o dei presupposti - titolo del reato e gravità indiziaria - di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p.⁶

Sulla base dell'indicato criterio normativo di tipo contenutistico, nello schema riassuntivo che segue i provvedimenti definitivi di accoglimento delle domande di riparazione per ingiusta detenzione sono dunque distinti, per singole Corti di appello, tra **ordinanze riparatorie "da sentenza di proscioglimento irrevocabile"** (emesse ai sensi del primo comma dell'art. 314 c.p.p.) e **"da illegittimità dell'ordinanza cautelare"** (emesse ai sensi del secondo comma del medesimo articolo).

Quanto alla prima tipologia di ordinanze di accoglimento della domanda indennitaria è parso opportuno distinguere ulteriormente i casi in cui le "sentenze di proscioglimento irrevocabile" siano state emesse nel primo grado di merito (GUP/Tribunale/Corte di Assise) dai casi in cui l'assoluzione dell'imputato sia stata pronunciata a seguito ad impugnazione in grado di appello (sentenze di assoluzione in riforma della condanna in primo grado) o in sede di legittimità (sentenze di annullamento della condanna in grado di appello).

Si è, infatti, valutato che tale ulteriore autonoma tipizzazione delle ordinanze di accoglimento ai sensi del primo comma dell'art. 314 c.p.p. si presenti funzionale dello scopo del presente monitoraggio, volto a verificare il grado di "tenuta" delle (fisiologiche dinamiche e) garanzie del processo nei casi di misure limitative della libertà personale, pur disposte e mantenute legittimamente, ma rivelatesi solo ex post ingiuste⁷, a seguito della sentenza di proscioglimento nel merito dell'imputato.

⁶ Si è esclusa l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui, in sede di rinvio per un nuovo esame sulle sole esigenze cautelari, il tribunale del riesame, stante la rimessione in libertà del ricorrente nelle more del procedimento, confermi l'applicazione della misura della custodia in carcere, e ciò in ragione di una sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione. A tale conclusione si è giunti partendo dal dato per cui un eventuale ricorso a tutela del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione sarebbe apprezzabile solo in caso di mancanza, originaria o sopravvenuta, dei presupposti - titolo del reato e gravità indiziaria - di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p. (Cass., Sez. II, sent. 13 giugno 2007, n. 23060). Sul punto, infatti, si è specificato che il sindacato dell'organo giurisdizionale competente per la riparazione per ingiusta detenzione non afferisce all'operato del giudice di merito ed alla possibilità che questi abbia applicato o mantenuto in essere una misura al di fuori dei limiti di legge, incorrendo in colpa o addirittura in dolo, bensì attiene alla sola possibilità che il soggetto abbia comunque sofferto una detenzione senza che ciò risultasse necessario o anche solo opportuno. E proprio questa evenienza, sotto il profilo squisitamente sostanziale, giustificerebbe la nascita del diritto ad un indennizzo per la ingiusta compressione del diritto alla libertà individuale.

⁷ Le esigenze di tutela della collettività hanno imposto, e legittimato, una misura il cui pregiudizio in capo all'imputato si è potuto apprezzare solo all'esito del processo penale, permanendo, peraltro, lecito, proprio alla luce di dette esigenze e dell'osservanza delle condizioni richieste dalla legge per soddisfarle.

Inoltre, quanto alle ordinanze di accoglimento della domanda di riparazione “per illegittimità dell’ordinanza cautelare” ai sensi del secondo comma dell’art. 314 c.p.p. il monitoraggio è stato orientato a rilevare le eventuali distonie nella valutazione delle condizioni di legge per l’adozione delle misure cautelari restrittive⁸, pur nel rigoroso rispetto delle prerogative del vaglio discrezionale del giudice del cautelare sulla gravità indiziaria – suscettibile di modificazione nella fase cautelare⁹ - e sulle esigenze social-preventive nel caso concreto.

A tal fine è parso opportuno distinguere, per quanto emergente dalla lettura dei provvedimenti:

1. le ipotesi in cui l’ordinanza applicativa della misura cautelare personale sia stata annullata dal tribunale del riesame sulla base di una diversa valutazione dei **medesimi elementi posti a base del provvedimento genetico**, sia quanto ai gravi indizi sia alle esigenze cautelari, ovvero i casi di non convalida dell’arresto o del fermo da parte del GIP¹⁰;

2. i casi in cui l’annullamento della misura da parte del Tribunale del riesame sia derivato dalla **sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione**, anche a seguito delle indicazioni fornite dal soggetto ristretto;

3. le ipotesi di **provvedimenti irrevocabili di condanna del soggetto** che sia sottoposto nel corso del processo a misura cautelare che non doveva essere “mantenuta”, oggettivamente affini alle prime due secondo la previsione di cui al secondo comma dell’art. 314 c.p.p., in cui la detenzione diviene “ingiusta” *ex post*, **in fase di esecuzione**, per effetto di provvedimenti rideterminativi della pena o riduttivi della stessa¹¹.

⁸ Giova evidenziare che l’annullamento nella fase cautelare di riesame od appello delle ordinanze applicative di misure cautelari, pur fondate sull’esame degli stessi elementi valutativi, condizione che legittima la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314, comma 2, rientra nella fisiologica dinamica del sub-procedimento cautelare, salvo i casi di macroscopica violazione delle norme di legge.

⁹ Nello schema riassuntivo si distingue tra ordinanze di annullamento totale o parziale del tribunale della libertà o sentenze della cassazione per differente valutazione dei medesimi elementi posti a fondamento del titolo cautelare genetico e casi di annullamento per effetto di successivi elementi di valutazione acquisiti anche su indicazioni del *coactus*

¹⁰ Per evidenti ragioni di omogeneità del dato nel primo gruppo classificatorio sono compresi anche i casi di ingiusta detenzione per decadenza del titolo custodiale a seguito di mancata tempestiva emissione del nuovo titolo ex art. 27 c.p.p. da parte del GIP cui gli atti sono stati trasmessi per competenza territoriale.

¹¹ Tra tali ipotesi anche l’ingiusta detenzione per applicazione dell’indulto. La giurisprudenza più recente considera ammissibile l’applicazione dell’indulto a pena dichiarata interamente espiata per effetto del principio di fungibilità, purché sussista un concreto interesse del condannato al conseguimento di qualche effetto favorevole; in questa ipotesi, il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione discenderebbe dalla illegittimità del titolo detentivo dopo l’entrata in vigore del provvedimento di clemenza.

Il dato relativo all'anno 2018

Di seguito lo schema riassuntivo del dato rilevato, secondo la descritta ripartizione contenutistica delle ordinanze di accoglimento irrevocabili, per l'anno 2018¹².

Corti	Sentenze di proscioglimento			Illegittimità ordinanze cautelari			Totale
	GUP/Trib	C. Appello	C. Cassaz.	Elementi genetici	Elementi sopravv.	Esecuzione/ Condanna	
Ancona	3						3
Bari	30	4	1			2	37
Bologna	2						2
Brescia	2						2
Cagliari		1					1
Caltanissetta	5	2		1	1		9
Catania	11	2		5	2	3	23
Catanzaro*	36	17	5	6	1	4	69
Firenze	6	1					7
Genova	4				1	2	7
L'Aquila	9						9
Lecce	9	4	1	4	2	2	22
Messina	14	4	1	7	1		27
Milano	11	1	1	3	5		21
Napoli	46	7	1	15	17	6	92
Palermo	10	1	1	2	1	2	17
Perugia	2					1	3
Potenza	5						5
Reggio Calabria	47	8	3	4	3		65
Roma	41	13		2	5	1	62
Salerno	2			1			3
Torino	7			1	2		10
Trento							0
Trieste	1				1		2
Venezia	19	6		1	1	5	32
Totali	322	71	14	52	43	28	530
	407			123			

*dato annuale, fino al 31.12.2018

¹² Rilevamento fino al 30.09.2018

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I REPARTO DATI STATISTICI E MONITORAGGIO

Tabella 1 - MISURE CAUTELARI PERSONALI (L. 47/2015) - ANNO 2018

RIEPILOGO NAZIONALE 228 uffici su 272 = 84% aggiornato al 30 marzo 2019	MISURE (libro IV capo II, Codice di Procedura Penale)						TOTALI
	art. 281 Divieto espatrio	art. 282 Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	art. 282 bis Allontanam. dalla casa familiare	art. 283 Divieto e obbligo dimora	art. 284 Arresti domiciliari	art. 285 Custodia cautelare in carcere	art. 286 e 286 bis Custodia luogo di cura, strutt. sanit.
Numero totale misure cautelari emesse nell'anno	101	14.503	3.158	12.650	23.778	31.970	86.697
PROCEDIMENTI ISCRITTI NELL'ANNO							
Procedimenti con misure cautelari	37	6.989	669	5.474	10.545	14.275	38.087
Procedimenti con sentenza di CONDANNA definitiva	12	1.150	39	1.035	1.887	2.565	6.703
Procedimenti con sentenza di CONDANNA non definitiva	13	3.569	205	2.837	6.076	8.482	21.199
Proced. con condanna definitiva con sospens. condiz. della pena	4	614	54	417	586	708	2.386
Proced. con condanna non definitiva con sospens. condiz. della pena	1	1.063	111	725	747	718	3.366
Procedimenti con sentenza definitiva di ASSOLUZIONE	0	91	13	42	108	154	440
Procedimenti con sentenza non definitiva di ASSOLUZIONE	2	269	71	162	450	693	1.664
Procedimenti con sentenza definitiva per altro	2	17	12	18	36	47	136
Proced. con sentenza non definitiva per altro	0	73	52	85	140	221	573
PROCEDIMENTI ISCRITTI IN ANNI PRECEDENTI							
Procedimenti con misure cautelari	28	2.337	497	2.005	5.140	5.361	15.473
Procedimenti con sentenza di CONDANNA definitiva	3	342	29	276	728	780	2.172
Procedimenti con sentenza di CONDANNA non definitiva	12	1.014	185	929	2.398	2.231	6.796
Proced. con condanna definitiva con sospens. condiz. della pena	0	132	34	119	154	128	567
Proced. con condanna non definitiva con sospens. condiz. della pena	0	150	54	87	122	120	533
Procedimenti con sentenza definitiva di ASSOLUZIONE	1	57	31	41	105	103	376
Procedimenti con sentenza non definitiva di ASSOLUZIONE	6	200	52	166	362	405	1.205
Procedimenti con sentenza definitiva per altro	0	29	32	34	46	55	198
Proced. con sentenza non definitiva per altro	1	62	26	67	113	120	391

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I REPARTO DATI STATISTICI E MONITORAGGIO

Tabella 2 - MISURE CAUTELARI PERSONALI (L. 47/2015) - ANNO 2018, aggiornamento 30 mar 2019

TRIBUNALE DI MILANO	MISURE (libro IV capo II, Codice di Procedura Penale)							TOTALI
	art. 281 Divieto espatrio	art. 282 Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	art. 282 bis Allontanam. dalla casa familiare	art. 283 Divieto e obbligo dimora	art. 284 Arresti domiciliari	art. 285 Custodia cautelare in carcere	artt. 286 e 286 bis Custodia luogo di cura, strutt. sanit.	
Numero totale misure cautelari emesse nell'anno	10	1.293	163	795	1.448	3.063	15	6.787
PROCEDIMENTI ISCRITTI NELL'ANNO								
Procedimenti con misure cautelari	6	900	38	535	886	1.897	5	4.267
Procedimenti con sentenza di CONDANNA definitiva	0	282	3	196	300	569	3	1.353
Procedimenti con sentenza di CONDANNA non definitiva	2	308	12	173	408	900	0	1.803
Proced. con condanna definitiva con sospens. condiz. della pena	2	149	4	83	85	164	0	487
Proced. con condanna non definitiva con sospens. condiz. della pena	0	99	9	66	24	75	0	273
Procedimenti con sentenza definitiva di ASSOLUZIONE	0	15	1	2	6	26	0	50
Procedimenti con sentenza non definitiva di ASSOLUZIONE	1	29	3	5	27	66	2	133
Procedimenti con sentenza definitiva per altro	0	2	2	4	2	3	0	13
Proced. con sentenza non definitiva per altro	0	4	1	1	2	12	0	20
PROCEDIMENTI ISCRITTI IN ANNI PRECEDENTI								
Procedimenti con misure cautelari	0	78	0	32	213	104	0	427
Procedimenti con sentenza di CONDANNA definitiva	0	16	0	9	50	16	0	91
Procedimenti con sentenza di CONDANNA non definitiva	0	34	0	14	81	47	0	176
Proced. con condanna definitiva con sospens. condiz. della pena	0	3	0	1	4	2	0	10
Proced. con condanna non definitiva con sospens. condiz. della pena	0	2	0	1	2	2	0	7
Procedimenti con sentenza definitiva di ASSOLUZIONE	0	5	0	1	7	1	0	14
Procedimenti con sentenza non definitiva di ASSOLUZIONE	0	8	0	3	19	7	0	37
Procedimenti con sentenza definitiva per altro	0	0	0	0	3	1	0	4
Proced. con sentenza non definitiva per altro	0	0	0	0	1	1	0	2

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I REPARTO DATI STATISTICI E MONITORAGGIO

Tabella 3 - MISURE CAUTELARI PERSONALI (L. 47/2015) - ANNO 2018, aggiornamento 30 mar 2019

TRIBUNALE DI ROMA	MISURE (libro IV capo II, Codice di Procedura Penale)							TOTALI
	art. 281 Divieto espatrio	art. 282 Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	art. 282 bis Allontanam. dalla casa familiare	art. 283 Divieto e obbligo dimora	art. 284 Arresti domiciliari	art. 285 Custodia cautelare in carcere	artt. 286 e 286 bis Custodia luogo di cura, strutt. sanit.	
Numero totale misure cautelari emesse nell'anno	9	2.078	186	1.337	1.967	2.699	22	8.298
PROCEDIMENTI ISCRITTI NELL'ANNO								
Procedimenti con misure cautelari	0	1.389	23	1.014	1.258	1.444	3	5.131
Procedimenti con sentenza di CONDANNA definitiva	0	123	0	152	149	164	0	588
Procedimenti con sentenza di CONDANNA non definitiva	0	896	11	678	940	1.095	2	3.622
Proced. con condanna definitiva con sospens. condiz. della pena	0	70	1	24	24	20	0	139
Proced. con condanna non definitiva con sospens. condiz. della pena	0	193	1	115	59	40	0	408
Procedimenti con sentenza definitiva di ASSOLUZIONE	0	20	1	4	6	9	1	41
Procedimenti con sentenza non definitiva di ASSOLUZIONE	0	73	4	24	44	73	0	218
Procedimenti con sentenza definitiva per altro	0	0	0	0	4	6	0	10
Proced. con sentenza non definitiva per altro	0	12	5	13	15	13	0	58
PROCEDIMENTI ISCRITTI IN ANNI PRECEDENTI								
Procedimenti con misure cautelari	0	113	2	36	208	141	3	503
Procedimenti con sentenza di CONDANNA definitiva	0	12	0	2	27	31	0	72
Procedimenti con sentenza di CONDANNA non definitiva	0	65	2	23	112	79	0	281
Proced. con condanna definitiva con sospens. condiz. della pena	0	0	0	1	0	0	0	1
Proced. con condanna non definitiva con sospens. condiz. della pena	0	3	0	0	2	1	0	6
Procedimenti con sentenza definitiva di ASSOLUZIONE	0	0	0	0	1	1	2	4
Procedimenti con sentenza non definitiva di ASSOLUZIONE	0	17	0	7	19	15	1	59
Procedimenti con sentenza definitiva per altro	0	0	0	0	0	2	0	2
Proced. con sentenza non definitiva per altro	0	4	0	1	2	5	0	12

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I REPARTO DATI STATISTICI E MONITORAGGIO

Tabella 4 - MISURE CAUTELARI PERSONALI (L. 47/2015) - ANNO 2018, aggiornamento 30 mar 2019

TRIBUNALE DI NAPOLI	MISURE (libro IV capo II, Codice di Procedura Penale)							TOTALI
	art. 281 Divieto espatrio	art. 282 Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	art. 282 bis Allontanam. dalla casa familiare	art. 283 Divieto e obbligo dimora	art. 284 Arresti domiciliari	art. 285 Custodia cautelare in carcere	art. 286 e 286 bis Custodia luogo di cura, strutt. sanit.	
Numero totale misure cautelari emesse nell'anno	1	335	81	238	1.073	2.327	8	4.063
PROCEDIMENTI ISCRITTI NELL'ANNO								
Procedimenti con misure cautelari	0	185	7	78	487	659	1	1.417
Procedimenti con sentenza di CONDANNA definitiva	0	20	0	11	42	42	0	115
Procedimenti con sentenza di CONDANNA non definitiva	0	129	4	51	341	430	0	955
Proced. con condanna definitiva con sospens. condiz. della pena	0	3	0	2	11	14	0	30
Proced. con condanna non definitiva con sospens. condiz. della pena	0	19	1	8	13	28	0	69
Procedimenti con sentenza definitiva di ASSOLUZIONE	0	0	0	1	12	9	0	22
Procedimenti con sentenza non definitiva di ASSOLUZIONE	0	6	2	1	24	56	0	89
Procedimenti con sentenza definitiva per altro	0	1	0	0	3	1	0	5
Proced. con sentenza non definitiva per altro	0	0	0	0	12	21	0	33
PROCEDIMENTI ISCRITTI IN ANNI PRECEDENTI								
Procedimenti con misure cautelari	0	15	0	4	63	37	0	119
Procedimenti con sentenza di CONDANNA definitiva	0	1	0	0	4	3	0	8
Procedimenti con sentenza di CONDANNA non definitiva	0	6	0	1	31	24	0	62
Proced. con condanna definitiva con sospens. condiz. della pena	0	0	0	0	2	0	0	2
Proced. con condanna non definitiva con sospens. condiz. della pena	0	2	0	0	1	0	0	3
Procedimenti con sentenza definitiva di ASSOLUZIONE	0	0	0	0	4	0	0	4
Procedimenti con sentenza non definitiva di ASSOLUZIONE	0	3	0	1	3	3	0	10
Procedimenti con sentenza definitiva per altro	0	0	0	0	0	0	0	0
Proced. con sentenza non definitiva per altro	0	0	0	1	2	3	0	6

Tabella 5 - Misure Cautelari, elenco Tribunali che hanno risposto all'indagine

Elenco alfabetico **Tribunali** che hanno risposto all'indagine statistica al 30 marzo 2019.

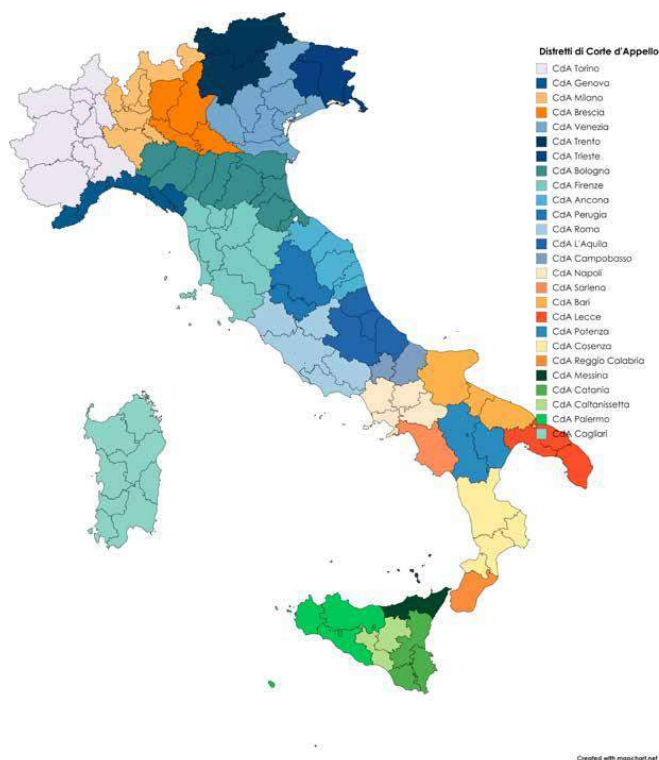
AGRIGENTO	IVREA	PRATO
ALESSANDRIA	LA SPEZIA	RAGUSA
ANCONA	LAMEZIA TERME	RAVENNA
AOSTA	LANUSEI	REGGIO CALABRIA
AREZZO	L'AQUILA	REGGIO EMILIA
ASCOLI PICENO	LATINA	RIETI
ASTI	LECCE	RIMINI
AVELLINO	LECCO	ROMA
BARI	LIVORNO	ROVERETO
BELLUNO	LOCRI	ROVIGO
BENEVENTO	LODI	SALERNO
BERGAMO	LUCCA	SANTA MARIA CAPUA VETERE
BIELLA	MACERATA	SASSARI
BOLOGNA	MANTOVA	SAVONA
BOLZANO	MARSALA	SCIACCA
BRESCIA	MASSA	SIRACUSA
BRINDISI	MATERA	SONDRIO
BUSTO ARSIZIO	MESSINA	SPOLETO
CALTAGIRONE	MILANO	TARANTO
CALTANISSETTA	MODENA	TERMINI IMERESE
CAMPOBASSO	MONZA	TIVOLI
CASSINO	NAPOLI	TORINO
CASTROVILLARI	NAPOLI Nord	TORRE ANNUNZIATA
CATANIA	NOCERA INFERIORE	TRANI
CATANZARO	NOLA	TRAPANI
CHIETI	NOVARA	TRENTO
CIVITAVECCHIA	NUORO	TREVISO
COMO	ORISTANO	TRIESTE
COSENZA	PADOVA	UDINE
CREMONA	PALERMO	URBINO
CUNEO	PALMI	VALLO DELLA LUCANIA
ENNA	PAOLA	VARESE
FERMO	PARMA	VELLETRI
FERRARA	PATTI	VENEZIA
FIRENZE	PAVIA	VERCELLI
FOGGIA	PERUGIA	VERONA
FORLI'	PESARO	VIBO VALENTIA
FROSINONE	PESCARA	VICENZA
GENOVA	PIACENZA	VITERBO
GORIZIA	PISA	
GROSSETO	PISTOIA	
IMPERIA	PORDENONE	
ISERNIA	POTENZA	

n.b.: **evidenziati in giallo i tribunali sede di Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo.**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

ISPETTORATO GENERALE

Monitoraggio dei procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione nel triennio 2016-2018



INDICE

PREMESSA.....	1
1. ISCRIZIONI	2
2. DEFINIZIONI	5
A) PROCEDIMENTI DEFINITI CON DOMANDA ACCOLTA	10
2. PROVVEDIMENTI DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DIVENUTI IRREVOCABILI	12
3. BACINO DI UTENZA E NUMERO DEI PROCEDIMENTI.....	15
5. SUDDIVISIONE GEOGRAFICA.....	17

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Procedimenti iscritti.....	2
Tabella 2 - Iscritti e definiti nel triennio.....	5
Tabella 3 - Procedimenti definiti con domanda accolta	10
Tabella 4 - Proc. con provvedimento irrevocabile di accoglimento della domanda	12
Tabella 5 - Carichi di lavoro e dimensione degli Uffici	15
Tabella 6 - Uffici distinti per dimensioni	15
Tabella 7 - Totali suddivisi per macroaree	17
Tabella 8 - Corti d'Appello per macroaree	17

INDICE DEI GRAFICI

Figura 1 - totali per C.A. dei procedimenti iscritti.....	3
Figura 2 – Totale annuo dei procedimenti iscritti	4
Figura 3 - Procedimenti iscritti nelle C.A. suddivisi per anno.....	4
Figura 4 - Totale annuo dei procedimenti definiti	6
Figura 5 - Totale per C.A. dei procedimenti definiti.....	6
Figura 6 - Totale dei provvedimenti di definizione delle domande	7
Figura 7 - Procedimenti definiti dalle C. A. nel 2016.....	8
Figura 8 - Procedimenti definiti dalle C. A. nel 2017.....	8
Figura 9 - Procedimenti definiti dalle C.A. nel 2018	9
Figura 10 - Totale dei procedimenti definiti nel triennio	9
Figura 11 – Procedimenti definiti con domanda accolta (per C.A.)	11
Figura 12 - Totale annuo dei procedimenti definiti con domanda accolta	11
Figura 13 - Provvedimenti irrevocabili di accoglimento della domanda (per C.A. su base annua)	13
Figura 14 - Provv. irrevocabili di accoglimento della domanda (totali per C.A. in %)	13
Figura 15 - Provv. irrevocabili di accoglimento della domanda (totali su base annua)	14
Figura 16 - Carichi di lavoro e dimensione degli Uffici.....	16
Figura 17 - Ripartizione delle C.A. per macroaree	18
Figura 18 - Totali per macroaree	18
Figura 19 - Totale iscrizioni per macroaree	19
Figura 20 - Totale domande accolte per macroaree.....	19
Figura 21 - Totale delle domande rigettate per macroaree	19
Figura 22 - Totale delle domande accolte irrevocabili	19

PREMESSA

Su indicazione programmatica dell'On. Sig. Ministro della Giustizia, l'Ufficio ha dato corso al monitoraggio dei procedimenti iscritti presso le Corti d'Appello ai sensi degli artt. 314 ss. cod. proc. pen. per riparazione per ingiusta detenzione.

A tal fine è stata svolta un'attività di monitoraggio sui casi di ingiusta detenzione con le seguenti modalità:

1. verifica da remoto dei flussi relativi ai procedimenti ex artt. 314 e ss. cod. proc. pen. con acquisizione dei dati relativi all'ultimo triennio presso le Corti di Appello, concernenti:

- il numero dei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione iscritti nell'ultimo triennio (alla data del 30 settembre 2018);

- il numero dei procedimenti definiti nello stesso periodo sopra indicato, distinguendo le ipotesi di accoglimento della domanda da quelle di rigetto;

- il numero dei procedimenti conclusi con ordinanza di accoglimento non più soggetta ad impugnazione, di cui è stata acquisita copia.

1. ISCRIZIONI

Per i procedimenti iscritti si registra una progressiva riduzione. Si è passato da n. 1.683 procedimenti iscritti nel 2016 a n. 1.572 nel 2017. Il *trend* di decrescita è confermato anche, in proiezione, dal dato parziale del 2018, pari a n. 1.232 procedimenti iscritti alla data del 30 settembre 2018. La tabella che segue rappresenta il numero di procedimenti iscritti distinti per anno e per Corti d'Appello, specificando per ogni anno le percentuali rispetto al totale di iscrizioni per singola Corte e nell'ultima colonna le percentuali rispetto al complessivo dato nazionale.

Corti d'appello	ISCRIZIONI							
	2016		2017		2018		totale	
	nr. proc.	%	nr. proc.	%	nr. proc.	%	nr. proc.	%
ANCONA	27	46,55%	18	31,03%	13	22,41%	58	1,29%
BARI	144	40,56%	128	36,06%	83	23,38%	355	7,91%
BOLOGNA	47	38,84%	35	28,93%	39	32,23%	121	2,70%
BRESCIA	34	49,28%	21	30,43%	14	20,29%	69	1,54%
CAGLIARI	9	32,14%	11	39,29%	8	28,57%	28	0,62%
CALTANISSETTA	18	28,57%	25	39,68%	20	31,75%	63	1,40%
CAMPOBASSO	9	40,91%	7	31,82%	6	27,27%	22	0,49%
CATANIA	87	38,33%	78	34,36%	62	27,31%	227	5,06%
CATANZARO	177	38,90%	174	38,24%	104	22,86%	455	10,14%
FIRENZE	46	33,58%	57	41,61%	34	24,82%	137	3,05%
GENOVA	33	39,76%	30	36,14%	20	24,10%	83	1,85%
L'AQUILA	32	32,65%	33	33,67%	33	33,67%	98	2,18%
LECCE	42	35,29%	50	42,02%	27	22,69%	119	2,65%
MESSINA	43	33,86%	47	37,01%	37	29,13%	127	2,83%
MILANO	75	38,27%	81	41,33%	40	20,41%	196	4,37%
NAPOLI	240	33,29%	213	29,54%	268	37,17%	721	16,07%
PALERMO	87	38,16%	78	34,21%	63	27,63%	228	5,08%
PERUGIA	19	27,54%	31	44,93%	19	27,54%	69	1,54%
POTENZA	13	31,71%	14	34,15%	14	34,15%	41	0,91%
REGGIO CALABRIA	169	36,11%	181	38,68%	118	25,21%	468	10,43%
ROMA	203	44,71%	140	30,84%	111	24,45%	454	10,12%
SALERNO	34	35,42%	34	35,42%	28	29,17%	96	2,14%
TORINO	41	35,34%	38	32,76%	37	31,90%	116	2,59%
TRENTO	7	43,75%	6	37,50%	3	18,75%	16	0,36%
TRIESTE	11	47,83%	8	34,78%	4	17,39%	23	0,51%
VENEZIA	36	37,11%	34	35,05%	27	27,84%	97	2,16%
totali	1683	37,51%	1572	35,03%	1232	27,46%	4487	100,00%

Tabella 1 - Procedimenti iscritti

Attraverso le rappresentazioni grafiche che seguono è possibile analizzare in modo più approfondito la rilevanza del fenomeno, sia in termini generali che con riferimento alle singole corti di appello.

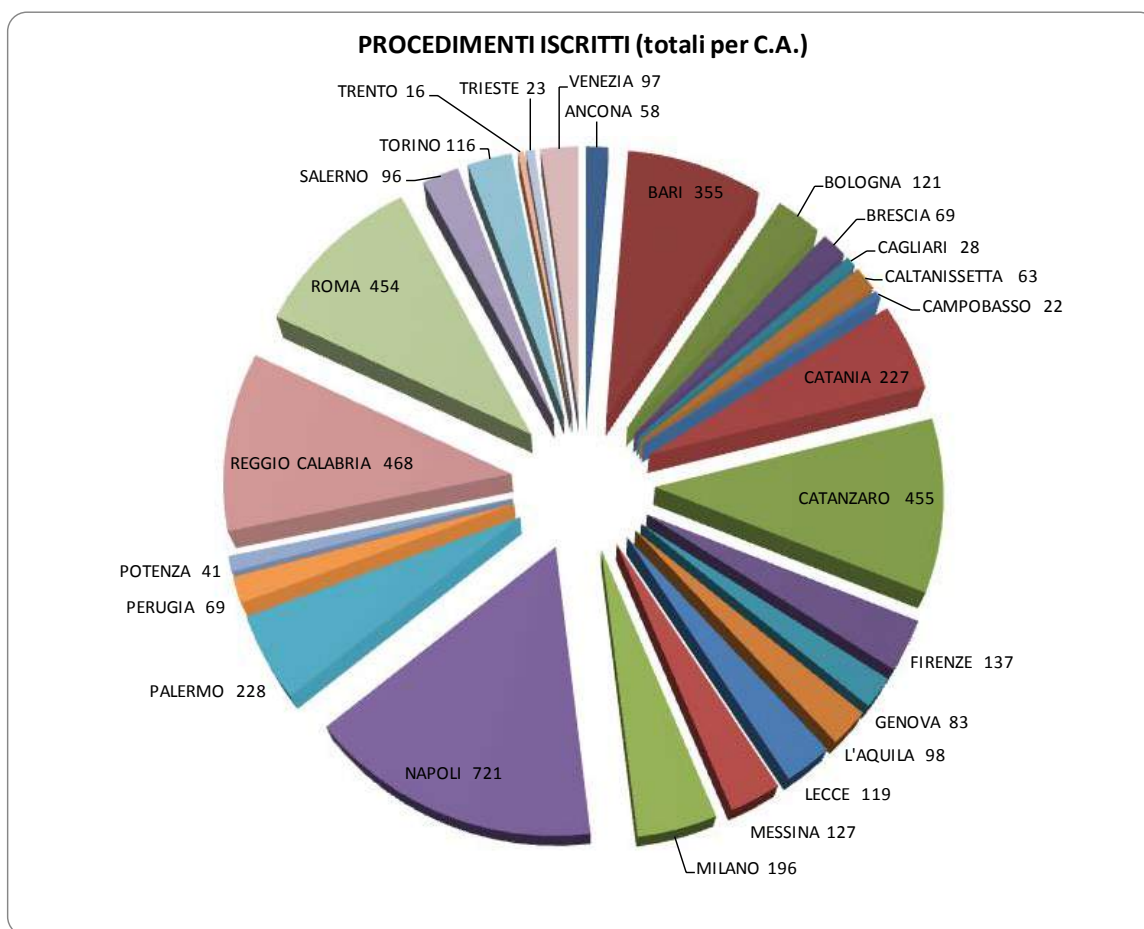


Figura 1 - totali per C.A. dei procedimenti iscritti

Come si evince dal grafico, il maggior numero delle domande di riparazione per l'ingiusta detenzione provengono da aree geografiche particolarmente interessate dalla criminalità organizzata.

Nel triennio in esame, il numero delle nuove domande di riparazione per ingiusta detenzione ha subito un decremento che, per l'anno in corso, si presenta particolarmente rilevante (fino ad oggi il 27,46% sul totale e -10,05% rispetto al 2016), come appare evidente anche dal grafico sottostante.

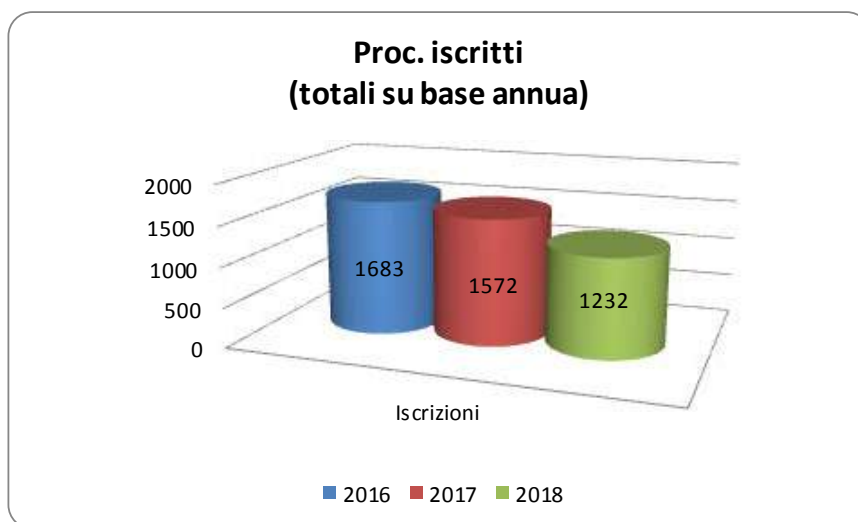


Figura 2 – Totale annuo dei procedimenti iscritti

La riduzione delle iscrizioni dei procedimenti ex art. 314 c.p.p. è ancor più evidente in relazione alla ripartizione su base annua per i singoli distretti di corte di appello, come dalla proiezione che segue:

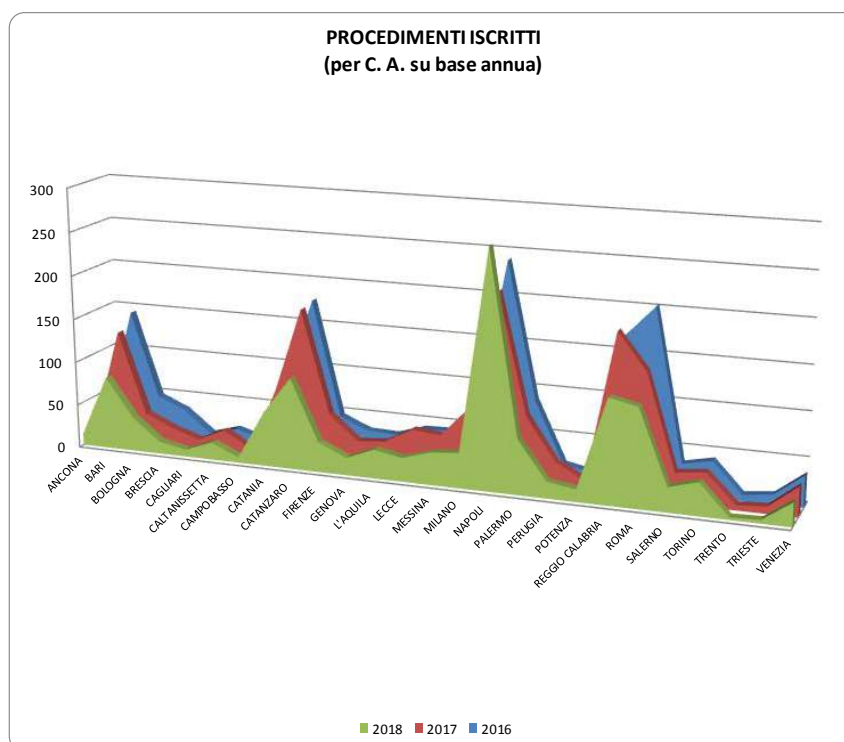


Figura 3 - Procedimenti iscritti nelle C.A. suddivisi per anno

2. DEFINIZIONI

Il dato di flusso mostra come le Corti d'Appello, in larga parte, hanno evaso un numero di domande di riparazione per ingiusta detenzione pari, se non superiore, alle sopravvenienze (va precisato che il dato include anche le domande presentate prima del periodo in esame, ma che sono state definite nel triennio interessato).

Nella seguente tabella sono riportati i totali dei procedimenti definiti

ISCRITTI E DEFINITI CON DOMANDA ACCOLTA/RIGETTATA								
Corti d'appello	anno							
	2016		2017		2018		TOTALI	
	iscritti	definiti	iscritti	definiti	iscritti	definiti	iscritti	definiti
ANCONA	27	31	18	26	13	8	58	65
BARI	144	257	128	202	83	117	355	576
BOLOGNA	47	36	35	32	39	12	121	80
BRESCIA	34	32	21	18	14	6	69	56
CAGLIARI	9	14	11	7	8	4	28	25
CALTANISSETTA	18	14	25	19	20	23	63	56
CAMPOBASSO	9	9	7	6	6	0	22	15
CATANIA	87	110	78	93	62	57	227	260
CATANZARO	177	203	174	180	104	91	455	474
FIRENZE	46	61	57	41	34	39	137	141
GENOVA	33	36	30	32	20	20	83	88
L'AQUILA	32	32	33	35	33	24	98	91
LECCE	42	39	50	46	27	36	119	121
MESSINA	43	39	47	49	37	47	127	135
MILANO	75	84	81	74	40	98	196	256
NAPOLI	240	230	213	218	268	246	721	694
PALERMO	87	46	78	107	63	37	228	190
PERUGIA	19	19	31	31	19	4	69	54
POTENZA	13	21	14	13	14	17	41	51
REGGIO CALABRIA	169	34	181	86	118	169	468	292
ROMA	203	171	140	52	111	37	454	260
SALERNO	34	38	34	40	28	24	96	102
TORINO	41	39	38	41	37	24	116	104
TRENTO	7	7	6	6	3	0	16	13
TRIESTE	11	9	8	5	4	7	23	21
VENEZIA	36	45	34	137	27	66	97	248
totali	1683	1656	1572	1596	1232	1213	4487	4468

Tabella 2 - Iscritti e definiti nel triennio

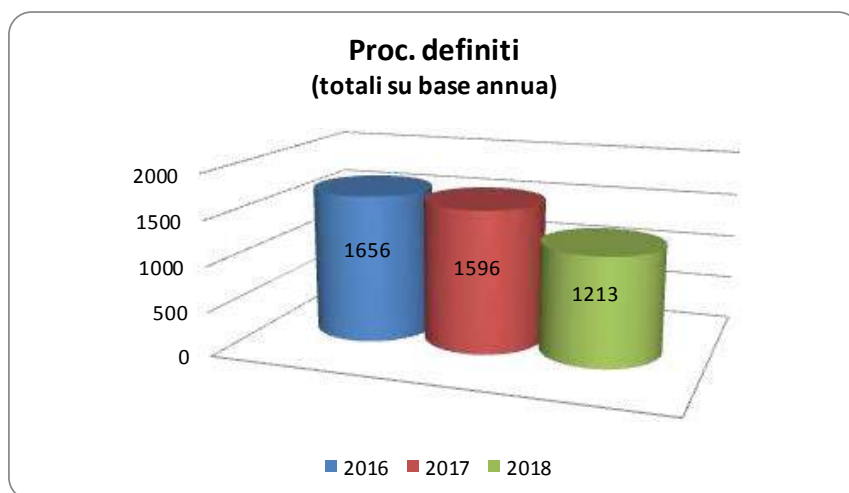


Figura 4 - Totale annuo dei procedimenti definiti

Il grafico sottostante, in larga parte sovrapponibile a quello delle iscrizioni (V. fig. 1 a pag. 3), illustra il lavoro svolto dalle singole Corti d'Appello.

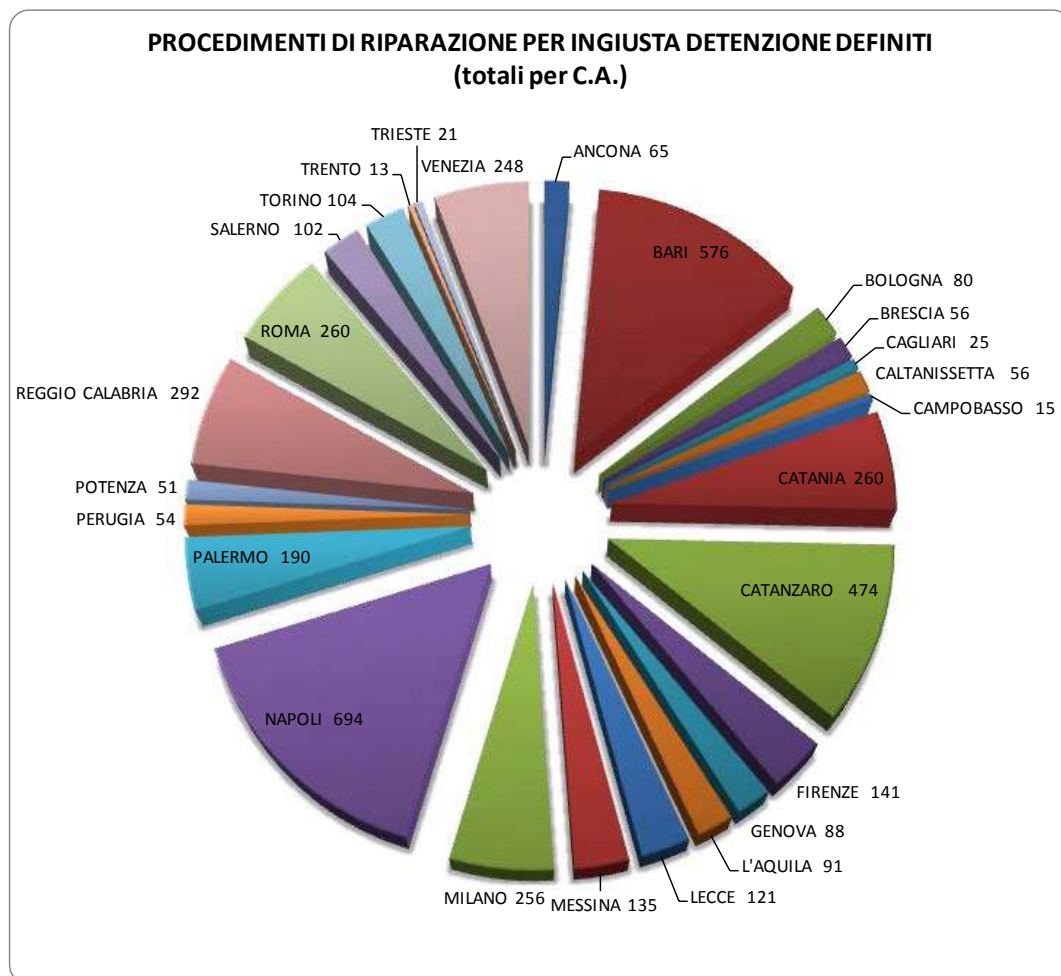


Figura 5 - Totale per C.A. dei procedimenti definiti

Ovviamente alla riduzione progressiva delle iscrizioni corrisponde anche la diminuzione dei procedimenti definiti.

Analizzando nel dettaglio gli esiti dei procedimenti definiti si rileva che, tendenzialmente, il numero dei provvedimenti di rigetto è superiore a quelli di accoglimento.

Per talune corti di appello (Catania, Messina, Reggio Calabria, Roma e Salerno) vi è una sostanziale equivalenza tra il numero di provvedimenti di accoglimento e di rigetto delle domande.

Fa eccezione la corte di appello di Catanzaro, il cui dato è in netta controtendenza con il dato generale, ove si registra un numero di provvedimenti di accoglimento delle domande di riparazione di gran lunga superiore a quello dei provvedimenti di rigetto.

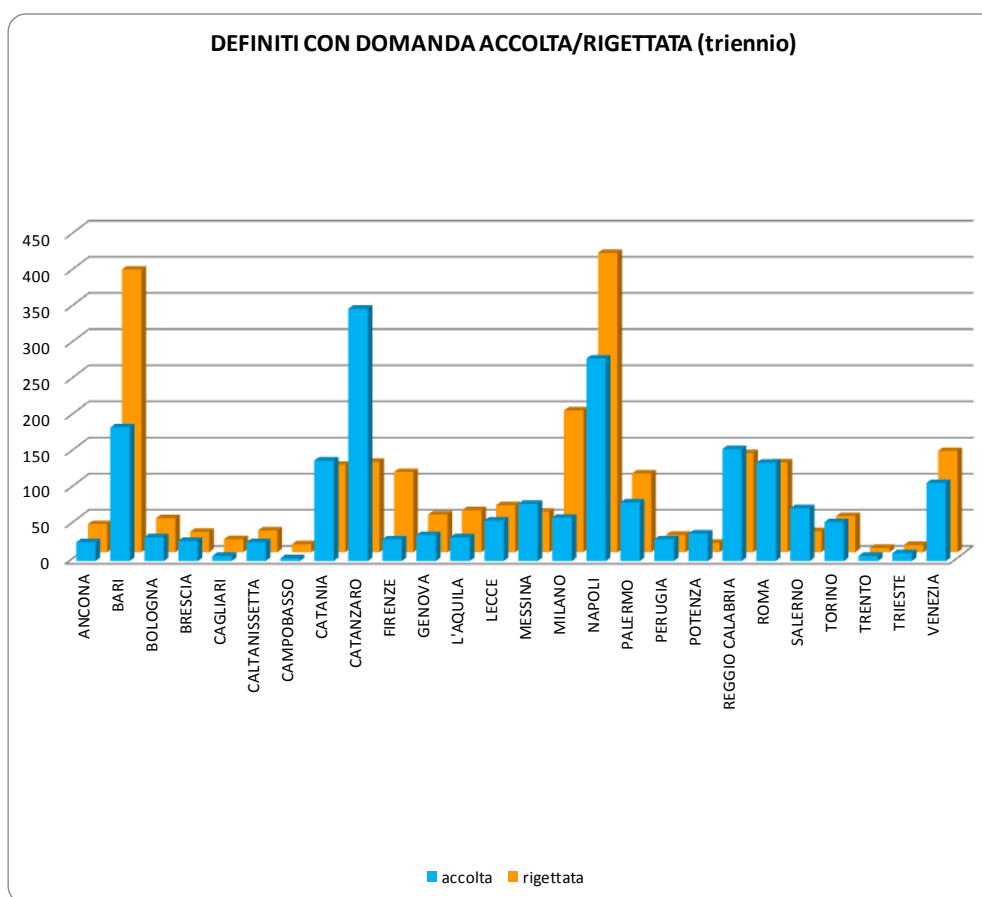


Figura 6 - Totale dei provvedimenti di definizione delle domande

Le rappresentazioni grafiche che seguono, illustrano nel dettaglio, per sedi distrettuali e per singolo anno, il dato delle domande accolte e delle domande rigettate.

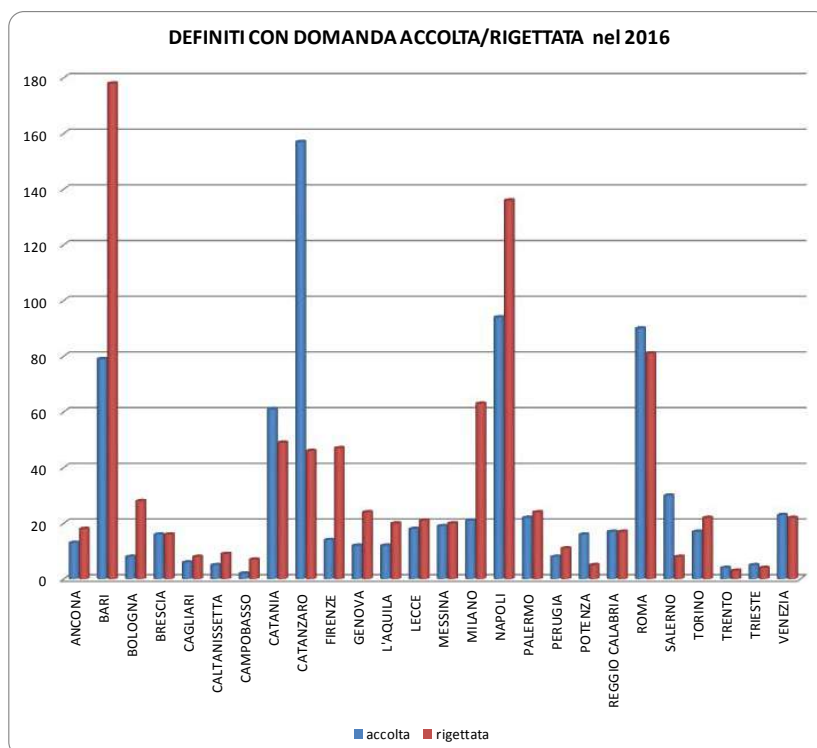


Figura 7 - Procedimenti definiti dalle C. A. nel 2016

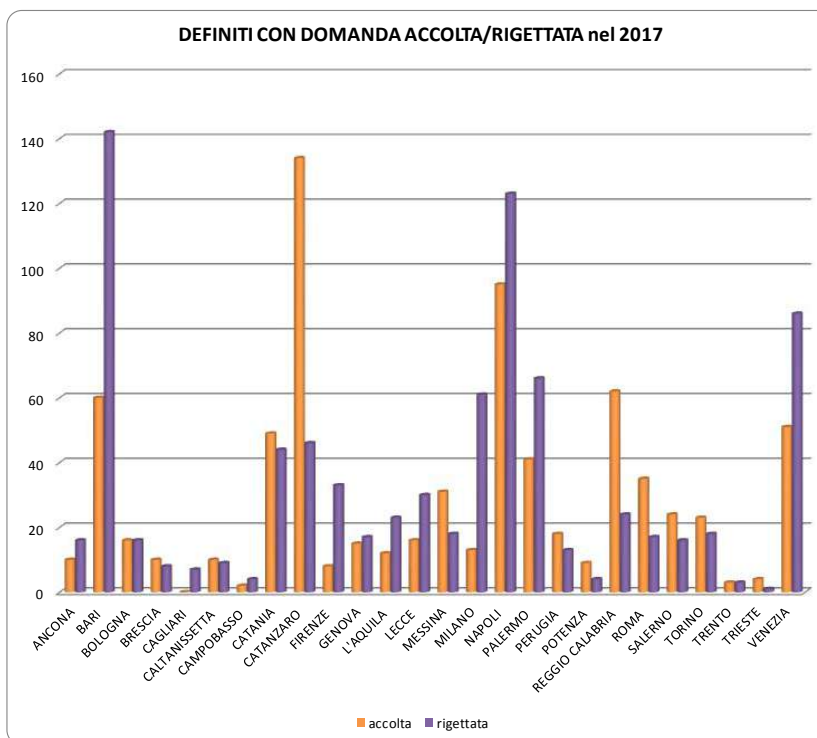


Figura 8 - Procedimenti definiti dalle C. A. nel 2017

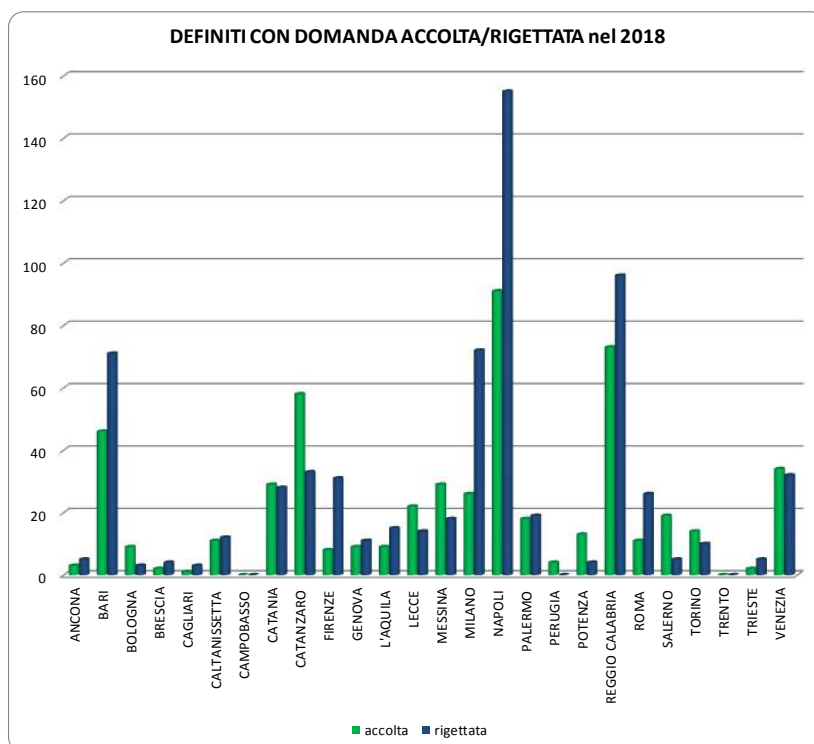


Figura 9 - Procedimenti definiti dalle C.A. nel 2018

Come si nota, il dato annuo di tendenziale prevalenza dei provvedimenti di rigetto rispetto a quelli di accoglimento (o di sostanziale equivalenza) è comune a tutte le Corti d'Appello, tranne che per quella di Catanzaro.

Il grafico sottostante, illustra il totale dei procedimenti definiti nel triennio, rendendo evidente quanto prima affermato e cioè che i provvedimenti di rigetto superano quelli di accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione.

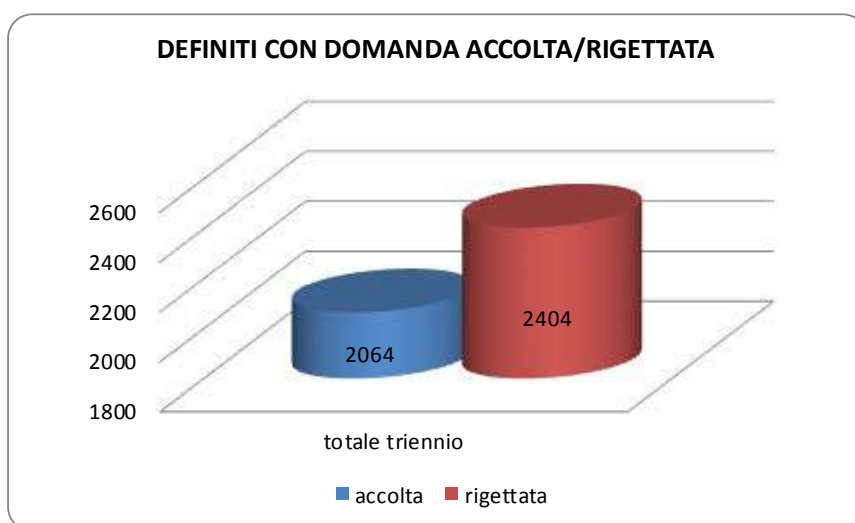


Figura 10 - Totale dei procedimenti definiti nel triennio

Il dettaglio delle modalità di definizione è il seguente:

A) PROCEDIMENTI DEFINITI CON DOMANDA ACCOLTA

Come si nota, il numero delle domande accolte è decrescente nel triennio, conformemente alle iscrizioni ed al totale delle definizioni.

Corti d'appello	DEFINITI CON DOMANDA ACCOLTA			
	2016	2017	2018	totali
ANCONA	13	10	3	26
BARI	79	60	46	185
BOLOGNA	8	16	9	33
BRESCIA	16	10	2	28
CAGLIARI	6	0	1	7
CALTANISSETTA	5	10	11	26
CAMPOBASSO	2	2	0	4
CATANIA	61	49	29	139
CATANZARO	157	134	58	349
FIRENZE	14	8	8	30
GENOVA	12	15	9	36
L'AQUILA	12	12	9	33
LECCE	18	16	22	56
MESSINA	19	31	29	79
MILANO	21	13	26	60
NAPOLI	94	95	91	280
PALERMO	22	41	18	81
PERUGIA	8	18	4	30
POTENZA	16	9	13	38
REGGIO CALABRIA	17	62	73	155
ROMA	90	35	11	136
SALERNO	30	24	19	73
TORINO	17	23	14	54
TRENTO	4	3	0	7
TRIESTE	5	4	2	11
VENEZIA	23	51	34	108
totali	769	751	541	2064

Tabella 3 - Procedimenti definiti con domanda accolta

Il grafico seguente illustra il dato numerico sopra riportato, rendendo evidente quanto prima affermato.

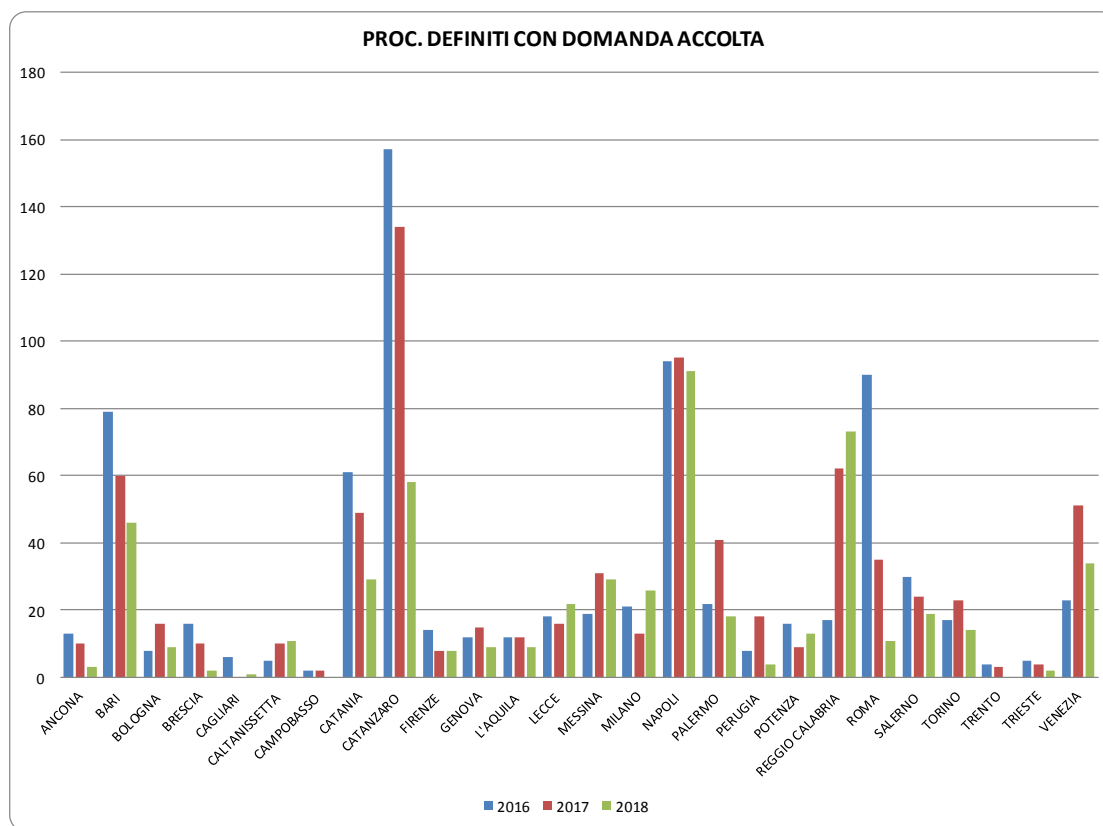


Figura 11 – Procedimenti definiti con domanda accolta (per C.A.)

Il grafico seguente mostra la tendenza generale, rendendola ancora più evidente.

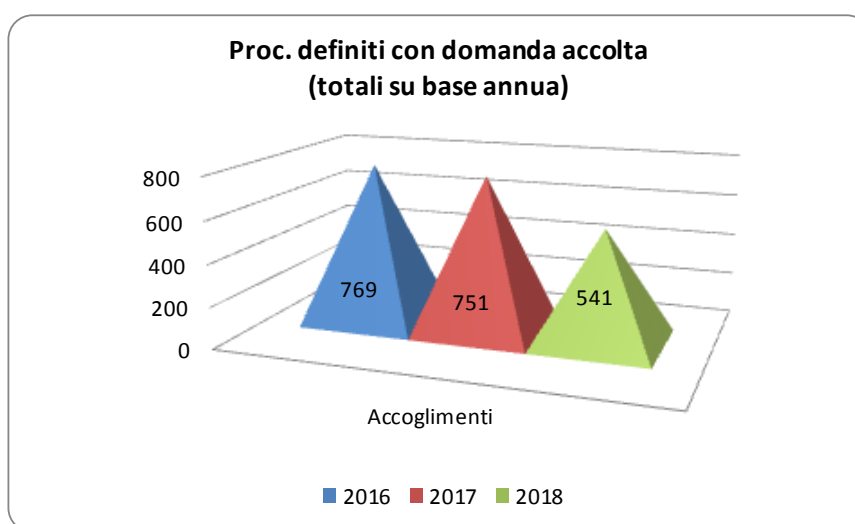


Figura 12 - Totale annuo dei procedimenti definiti con domanda accolta

2. PROVVEDIMENTI DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DIVENUTI IRREVOCABILI

Al fine del compiuto svolgimento dell'attività di verifica di competenza del sig. Ministro, per lo stesso triennio di riferimento è stato analizzato il dato delle ordinanze di accoglimento delle domande di riparazione per ingiusta detenzione non più soggette ad impugnazione, acquisendo copia dei provvedimenti.

Corti d'appello	DEFINITI CON DOMANDA ACCOLTA NON PIU' SOGGETTA A IMPUGNAZIONE				
	2016	2017	2018	totale	Totale domande accolte nel triennio
ANCONA	13	10	3	26	26
BARI	71	55	37	163	185
BOLOGNA	8	10	2	20	33
BRESCIA	14	9	2	25	28
CAGLIARI	5	0	1	6	7
CALTANISSETTA	6	10	9	25	26
CAMPOBASSO	1	1	0	2	4
CATANIA	58	43	23	124	139
CATANZARO	157	134	48	339	349
FIRENZE	14	8	7	29	30
GENOVA	12	15	7	34	36
L'AQUILA	12	12	9	33	33
LECCE	18	16	22	56	56
MESSINA	19	31	27	77	79
MILANO	14	26	21	61	60
NAPOLI	94	95	92	281	280
PALERMO	22	41	17	80	81
PERUGIA	7	13	3	23	30
POTENZA	16	6	5	27	38
REGGIO CALABRIA	17	62	65	144	155
ROMA	7	44	62	113	136
SALERNO	24	19	3	46	73
TORINO	12	23	10	45	54
TRENTO	4	3	0	7	7
TRIESTE	5	4	2	11	11
VENEZIA	23	51	32	106	108
totali	653	741	509	1903	2064

Tabella 4 - Proc. con provvedimento irrevocabile di accoglimento della domanda

Il grafico successivo mostra il dato numerico della tabella. Lo stesso evidenzia in alcuni distretti di Corte di appello l'incremento nel corso del triennio dei provvedimenti definitivi di accoglimento delle domande. Il dato è influenzato dall'incidenza temporale per il passaggio in giudicato dei provvedimenti.

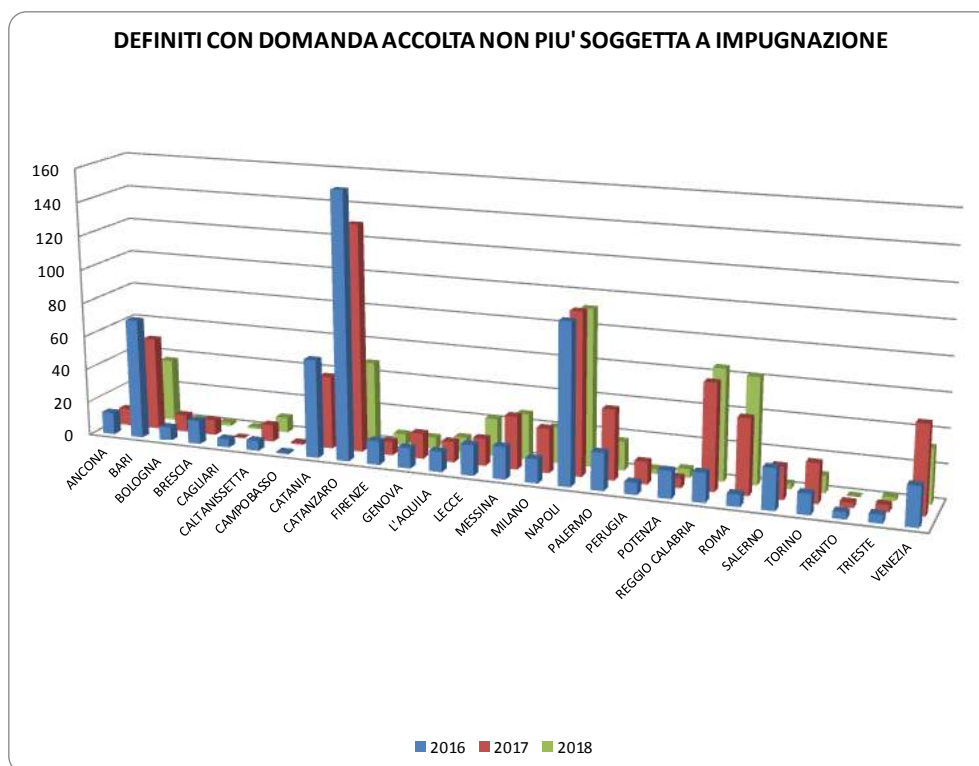


Figura 13 - Provvedimenti irrevocabili di accoglimento della domanda (per C.A. su base annua)

Il dato percentuale delle domande accolte divenute irrevocabili sul totale delle domande accolte nel triennio viene rappresentato nel grafico seguente.

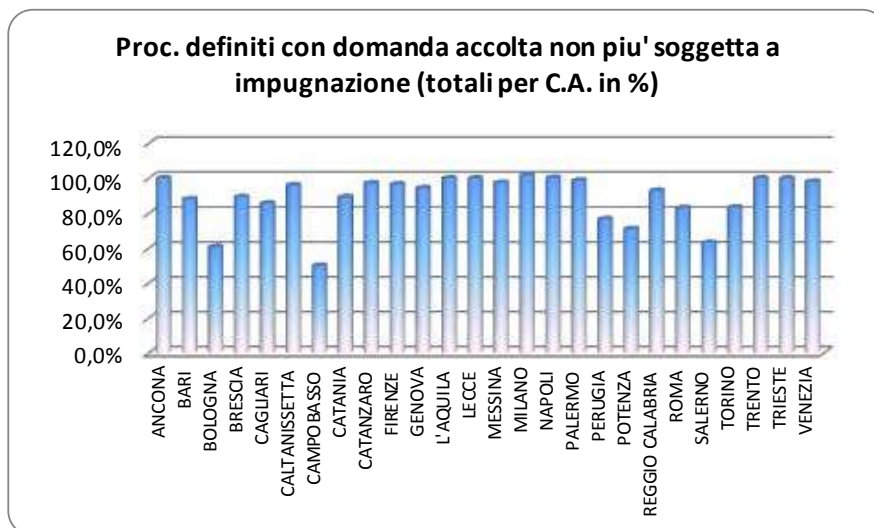


Figura 14 - Provv. irrevocabili di accoglimento della domanda (totali per C.A. in %)

Il dato totale in questione, suddiviso per gli anni del monitoraggio, è rappresentato come segue.

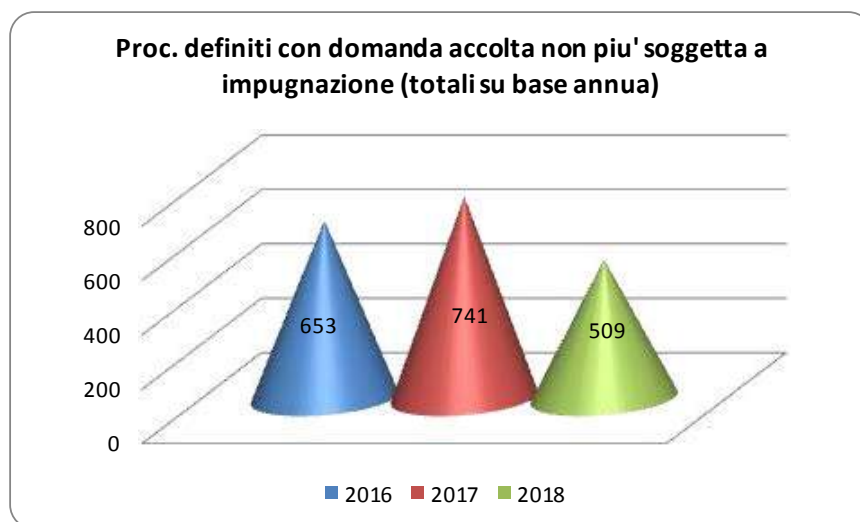


Figura 15 - Provv. irrevocabili di accoglimento della domanda (totali su base annua)

3. BACINO DI UTENZA E NUMERO DEI PROCEDIMENTI

Considerando le dimensioni degli uffici giudiziari sulla base del loro bacino di utenza (fonte DG-STAT), il carico di lavoro derivante dai procedimenti in questione risulta così suddiviso:

Dimensione dell'Ufficio per bacino di utenza	nr. degli uffici	Iscrizioni (totali)	Domande accolte (totali)	Domande rigettate (totali)	Provv. irrevocabili (totali)
Grande	8	1911	729	1110	680
Medio	11	1770	996	1017	918
Piccolo	7	806	339	277	305

Tabella 5 - Carichi di lavoro e dimensione degli Uffici

A seguire le Corti d'Appello suddivise per dimensioni.

Uffici grandi	BOLOGNA
	BRESCIA
	FIRENZE
	MILANO
	NAPOLI
	ROMA
	TORINO
	VENEZIA
Uffici medi	ANCONA
	BARI
	CAGLIARI
	CATANIA
	CATANZARO
	GENOVA
	L'AQUILA
	LECCE
	PALERMO
	SALERNO
	TRIESTE
Uffici piccoli	CALTANISSETTA
	CAMPOBASSO
	MESSINA
	PERUGIA
	POTENZA
	REGGIO CALABRIA
	TRENTO

Tabella 6 - Uffici distinti per dimensioni

Il lavoro svolto dalle Corti per i procedimenti in questione è rappresentato nel grafico seguente.

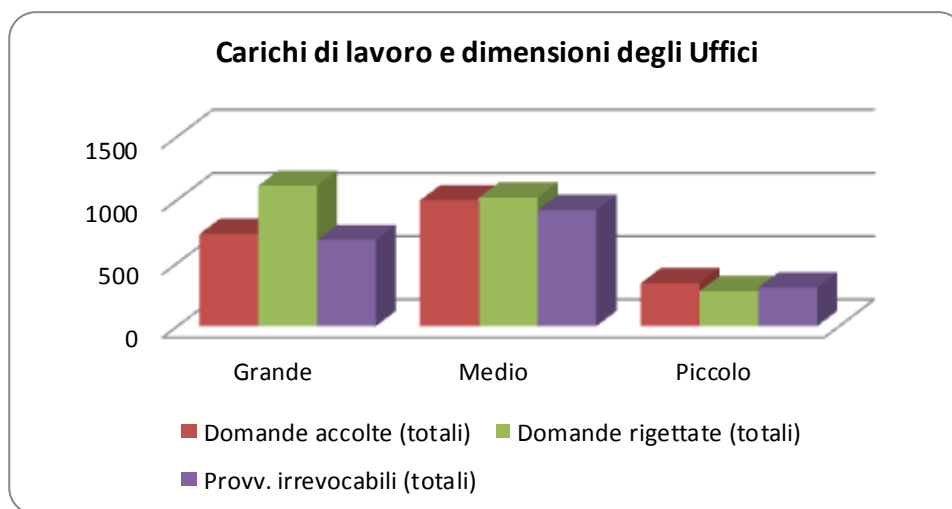


Figura 16 - Carichi di lavoro e dimensione degli Uffici

4. SUDDIVISIONE GEOGRAFICA

Si è, altresì, proceduto a suddividere le Corti d'Appello in 3 grandi macroaree geografiche.

Dalla tabella che segue, è evidente che sul totale delle domande di riparazione per ingiusta detenzione (sia per quanto attiene alle iscrizioni che alle definizioni) ha maggiore incidenza il sud della Nazione, cioè le aree maggiormente interessate dal fenomeno della criminalità organizzata.

Totali dei proc. suddivisi per macroaree					%			
	Iscrizioni	Definiti con accoglimento	Definiti con rigetto	Irrevocabili	% Iscrizioni	% Definiti con accoglimento	% Definiti con rigetto	% Irrevocabili
NORD	721	337	529	309	16,07%	16,33%	22,00%	16,24%
CENTRO	816	255	356	224	18,19%	12,35%	14,81%	11,77%
SUD	2950	1472	1519	1370	65,75%	71,32%	63,19%	71,99%
Totali	4487	2064	2404	1903	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Tabella 7 - Totali suddivisi per macroaree

A seguire le Corti ripartite per macroaree.

NORD	BOLOGNA
	BRESCIA
	GENOVA
	MILANO
	TORINO
	TRENTO
	TRIESTE
	VENEZIA
CENTRO	ANCONA
	FIRENZE
	L'AQUILA
	PERUGIA
	ROMA
SUD	BARI
	CAGLIARI
	CALTANISSETTA
	CAMPOBASSO
	CATANIA
	CATANZARO
	LECCE
	MESSINA
	NAPOLI
	PALERMO
	POTENZA
	REGGIO CALABRIA
	SALERNO

Tabella 8 - Corti d'Appello per macroaree

Rappresentate graficamente come segue.

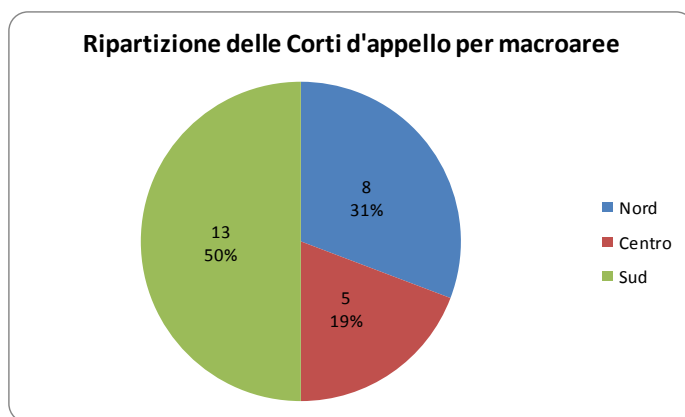


Figura 17 - Ripartizione delle C.A. per macroaree

I grafici che seguono rappresentano quanto riportato nella tabella iniziale del capitolo.

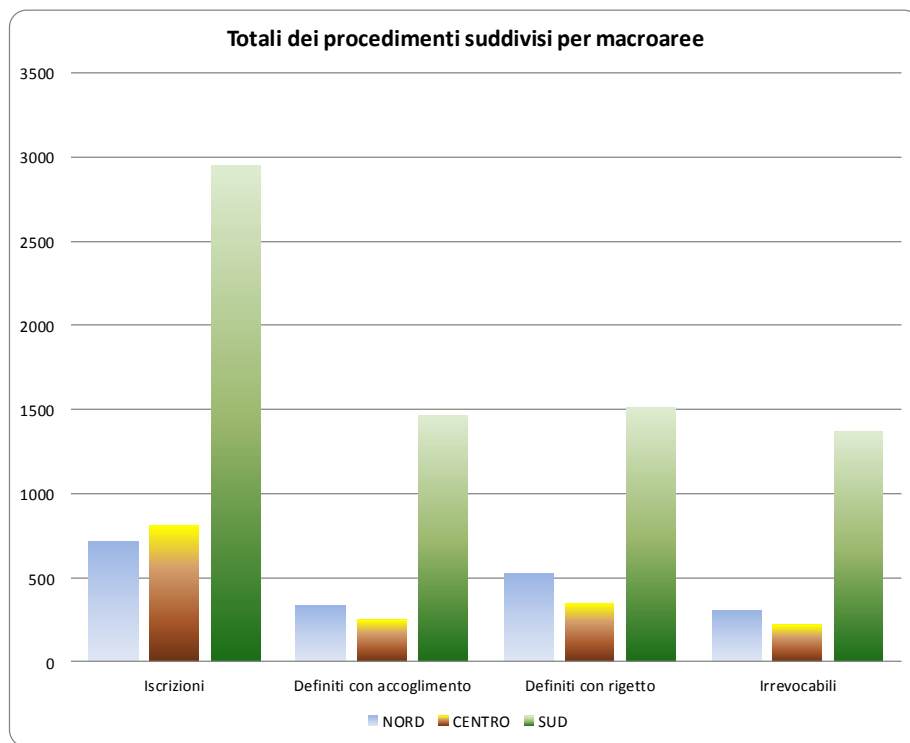


Figura 18 - Totali per macroaree

Il dato complessivo è stato anche scorporato nei grafici seguenti. L'ultimo grafico riguarda i provvedimenti di accoglimento irrevocabili.

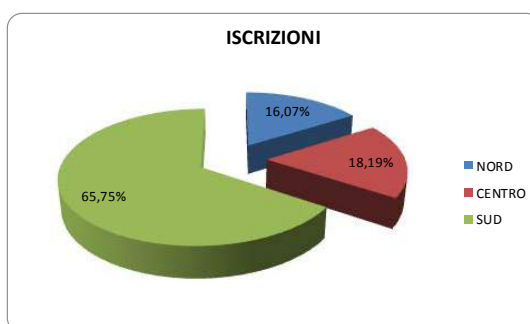


Figura 19 - Totale iscrizioni per macroaree

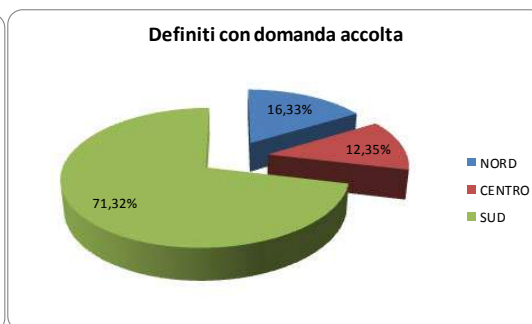


Figura 20 - Totale domande accolte per macroaree

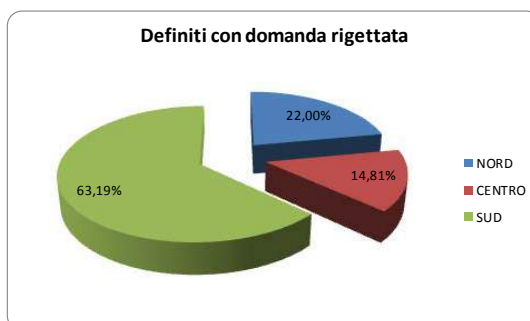


Figura 21 - Totale delle domande rigettate per macroaree

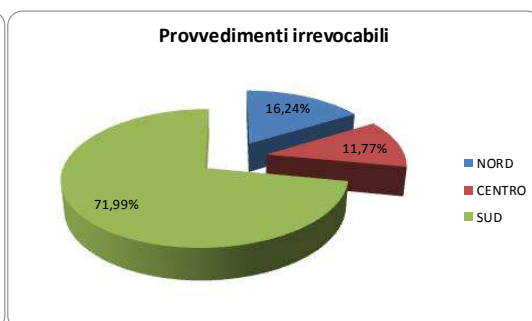


Figura 22 - Totale delle domande accolte irrevocabili